



**Nazione Veneta**  
(ISO VEC-963)

**Stato Veneto**  
(ISO VNT-963)

## Presidenza del Consiglio della Nazione Veneta

Venezia, Palazzo Ducale, 06 maggio 2024

Decreto Legge 32-2024

**Ogg.: Documento per imporre il rispetto dei diritti di sovranità permanente al popolo veneto e per prevedere sanzioni per le violazioni legate alla depreazione delle risorse:**

Noi, sottoscritti deputati del Consiglio Nazionale Parlamentare del popolo Veneto autodeterminato, agendo a nome e per conto del popolo veneto, dichiariamo quanto segue:

### **Premessa:**

Il popolo veneto, con la sua lunga storia e le tradizioni millenarie, ha il diritto inalienabile di esercitare la propria sovranità permanente sul proprio territorio e sulle risorse naturali presenti al suo interno. Tale sovranità include il diritto di gestire in modo sostenibile le risorse naturali presenti nel territorio veneto, definito dall'applicazione dei diritti di autodeterminazione dalla legge italiana n. 212 del 2010, per garantirne la conservazione e la fruizione anche per le future generazioni.

### **Articolo 1 - Rispetto dei diritti di sovranità:**

1. Tutti gli individui, le istituzioni e le entità presenti sul territorio nazionale veneto sono tenuti a rispettare i diritti di sovranità del popolo veneto sul suo territorio e sulle sue risorse naturali.
2. L'esercizio della sovranità nazionale veneta è finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile, al rispetto dell'ambiente ed alla protezione dei diritti delle comunità locali.

### **Articolo 2 - Sanzioni per la depreazione delle risorse:**

1. Qualsiasi atto di depreazione o sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali presenti nel territorio veneto sarà considerato una violazione dei diritti di sovranità del popolo veneto.
2. Le violazioni saranno soggette a sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità dell'azione compiuta, con l'obiettivo di riparare i danni causati e dissuadere comportamenti simili in futuro.

### **Articolo 3 - Entrata in vigore e pubblicazione:**

Il presente documento entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà reso pubblico attraverso la diffusione ai soggetti interessati ed ai mezzi di comunicazione.

### **Presidente della Serenissima Nazione Veneta**



## Presidente del Consiglio dei Ministri

**Franco Paluan**

Sottoscrittori Firmatari

Deputati, Ministri e Popolo Veneto a democrazia diretta.

Documento formalizzato per il rispetto dei diritti di sovranità del Popolo Veneto e per prevedere sanzioni contro la depredazione delle risorse da parte dell'Unione europea e dello Stato Italiano:

Questo documento rappresenta un'impegnativa dichiarazione volta a garantire il rispetto dei diritti di sovranità del Popolo Veneto ed a prevedere sanzioni contro eventuali depredazioni delle risorse da parte dell'Unione Europea e dello Stato Italiano. Questo documento è conforme alla legislazione vigente ed è comunicato in modo appropriato alle parti interessate.

### **Decreto Legge 032-2024 del 6 maggio 2024 approvato il 9 maggio 2024**

**“Il diritto di autodeterminazione alla sovranità permanente sulle risorse naturali”.**

### **Mandato Giuridico-Esecutivo-Legislativo**

Mandato Giuridico.

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto di decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale.

La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite.

La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. L'autodeterminazione dei popoli è un diritto umano inalienabile, inderogabile imprescrittibile a cui tutti gli Stati della Carta delle Nazioni unite devono attenersi come obbligo.

Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto

2

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione patetica il corollario della sovranità permanente dei popoli sulle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo.

La persona giuridica internazionale della Nazione Veneta nell'attuazione del diritto di autodeterminazione.

La missione della Nazione Veneta è quella di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori.

La Nazione Veneta applica i principi internazionali dello JUS COGENS ed ERGA OMNES in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione Universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla Decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Nazione Veneta applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli. L'autodeterminazione è legge Universale, per e dello Stato italiano, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei diritti umani con l'adesione alle Nazioni Unite, all'O.C.S.E. e a tutti i trattati internazionali del diritto e all'esercizio dell'autodeterminazione.

### **L'Autodeterminazione è un diritto legale internazionale.**

Lo sviluppo della legge di autodeterminazione è il diritto collettivo dei popoli a partecipare alla formazione del diritto internazionale. L'attuazione del diritto legale di autodeterminazione per l'esigibilità dei diritti democratici politici, economici, sociali e culturali esercitati come da diritto internazionale, dal Nazione Veneta, non è processabile. La Corte Internazionale di Giustizia è la Corte di riferimento competente per le dispute sul diritto di autodeterminazione.

Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, 10 agosto 2001, A/56/10, Report of the International Law Commission on the work of its fiftythird session.

#### Articolo 4

##### Comportamenti di organi di uno Stato

1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.

2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

3

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu)



## Prigioniero di guerra

La I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna, la II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, la III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sono internazionalmente in vigore dal 21 ottobre 1950. Sono state rese esecutive nell'ordinamento italiano con legge 27 ottobre 1951, numero 1739, in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1952, numero 53, e in vigore per l'Italia dal 17 giugno 1952. Il I Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali sono internazionalmente in vigore dal 7 dicembre 1978. Sono stati resi esecutivi nell'ordinamento italiano con legge 11 dicembre 1985 numero 762, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 27 dicembre 1985, numero 303 e sono in vigore per l'Italia dal 27 agosto 1986.

Interpretazione che considera la clausola Martens come un elemento che autorizza l'interprete a dare più rilevanza all'opinio iuris che all'usus, nella definizione di una consuetudine, si veda Cassese 2000, 214.

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto di decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo).

Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Troviamo traccia delle prime declinazioni politiche del principio di autodeterminazione dei popoli nel contesto delle rivoluzioni francese e americana di fine XVIII secolo: si pensi alla Déclaration du droit des gens dell'Abbé Grégoire, non approvata dalla Convenzione nel 1775, e al preambolo della Dichiarazione di indipendenza americana del 1776. A livello internazionale, il principio di autodeterminazione dei gruppi nazionali trova espressione nel 1918 nei Quattordici Punti del Presidente americano Wilson, che avrebbero dovuto informare il nuovo ordine politico-territoriale successivo alla Prima Guerra Mondiale.

Sebbene il Patto della Società delle Nazioni non contenga alcun riconoscimento del principio di autodeterminazione dei popoli, i regimi internazionali di tutela delle minoranze nazionali stabiliti con la Pace di Versailles costituiscono una prima declinazione giuridico-formale del principio di autodeterminazione delle nazioni (di quegli anni, particolarmente rilevanti ai fini della successiva elaborazione giuridica in merito al principio in esame, sono il rapporto della Commissione internazionale di giuristi, in LN Official Journal, Suppl. 3, 1920, 3 ss., e il rapporto della Commissione di relatori, in LN Council doc. B7 21/68/106, 1921, relativi alla controversia tra Svezia e Finlandia sui diritti della popolazione svedese delle Isole Aaland).

L'autodeterminazione dei popoli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. La Carta richiama il principio nel preambolo, all'art. 1, concernente le



finalità dell'organizzazione, e all'art. 55, relativo all'azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. È solamente con l'impetuosa affermazione dei movimenti indipendentisti nei contesti coloniali dell'Africa e dell'Asia, che il principio di autodeterminazione assume i contorni di un vero e proprio "diritto all'autodeterminazione" di cui i popoli sono destinatari, in quanto titolari o, perlomeno, beneficiari (per la tesi, prevalente nella dottrina italiana, secondo cui i popoli sarebbero meri beneficiari dell'obbligo degli Stati di rispettare il principio di autodeterminazione si veda, per tutti, Arangio Ruiz, G., Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.).

Con le due risoluzioni 1514 (XV) e 1541 (XV), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1960, si cristallizza una opinio iuris generalizzata, accompagnata da una successiva prassi applicativa guidata dalla stessa Assemblea generale, che riconosce in maniera incondizionata il diritto all'autodeterminazione in capo a tutti i popoli sottoposti a dominio coloniale; secondo la formula stabilita dalla stessa risoluzione 1541, i popoli possono liberamente scegliere tra l'indipendenza, un accordo di libera associazione con la madrepatria ovvero l'integrazione nello Stato amministrante.

Con la risoluzione 2625 (XXV) sui principi di diritto internazionale che regolano le relazioni amichevoli tra Stati, approvata dall'Assemblea generale nel 1970, viene data compiuta espressione all'opinio iuris che il principio di autodeterminazione dei popoli si estenda anche a quelle situazioni in cui una popolazione sia sottoposta ad un qualsiasi dominio straniero, non necessariamente di natura coloniale (Tancredi, A., Autodeterminazione dei popoli, in Diz. dir. pubbl. Cassese, Milano, 2006, 568 ss.). L'adesione degli Stati a tale principio è stata poi riaffermata nel 1975 al Cap. VIII dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in Int. L. Mat., 1975, 1292 ss.) e nel 1993 al par. 2 della Dichiarazione conclusiva della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna (UN doc. A/CONF.157/23).

Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell'art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all'azione dell'Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell'art. 1, oltre all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto all'autodeterminazione, prevede anche l'obbligo positivo di promuoverlo. La natura erga omnes partes del principio in esame è stata messa in luce dal Comitato dei diritti umani nel 1984 nel General Comment No. 12, in cui ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 1 si applicano agli Stati, anche quando il popolo destinatario non sia da essi dipendente e che, in questi casi, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure positive per facilitare la realizzazione e il rispetto del diritto all'autodeterminazione e dei suoi corollari (UN doc. HRI/GEN/1/Rev.1).

Infine, per quanto concerne il diritto internazionale regionale, il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali è riconosciuto dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli agli artt. 20 e 21. Il principio di autodeterminazione nasce come norma giuridica internazionale di legittimazione dell'emancipazione dal dominio coloniale e dal fatto che questo





nucleo normativo “forte” accompagni un processo storico generalizzato e di portata universale deriva il suo rapido affermarsi come un principio fondamentale di diritto internazionale generale.

Come osservato, il principio viene esteso, pur senza effetto retroattivo, a quelle situazioni in cui un popolo, già organizzatosi in uno Stato, diventa vittima di una aggressione esterna da parte di uno Stato confinante (per esempio, l’invasione della Cambogia da parte del Vietnam nel 1977 o l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990) ovvero un territorio coloniale non ancora “autodeterminatosi” viene invaso ed annesso da uno Stato confinante (per esempio, l’invasione di Timor Est da parte dell’Indonesia o l’invasione del Sahara occidentale da parte del Marocco nel 1975).

L’autodeterminazione emerge, quindi, nella sua accezione “esterna”: cioè, legittima una scelta di organizzazione politica, economica e sociale “esterna” alla sovranità dello Stato a cui il popolo che la esercita è stato fino ad allora sottoposto. Il diritto all’autodeterminazione così concepito assume tuttavia una chiara connotazione (e una limitazione) territoriale: il popolo sottoposto a dominio coloniale o straniero può optare per una autodeterminazione esterna nel rispetto dei confini internazionali, amministrativi e coloniali precedentemente stabiliti e che definiscono territorialmente la cd. self-determination unit.

In altre parole, l’esercizio del diritto all’autodeterminazione si accompagna all’emergere di un altro importante principio di diritto internazionale generale c.d. dell’uti possidetis juris (cfr. Nesi, G., L’uti possidetis iuris nel diritto internazionale, Padova, 1996). La stessa Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1986 relativa al caso Controversia di confine tra Burkina Faso e Mali, sottolinea come nel continente africano il principio di autodeterminazione dei popoli non sia stato interpretato e applicato in contraddizione al principio di stabilità dei confini, ma che, invece, sia stato declinato nel pieno rispetto di tale principio attraverso l’affermazione della regola dell’uti possidetis juris (C. giust., 22.12.1986, Case Concerning the Frontier Dispute, Burkina Faso c. Mali). Il principio di autodeterminazione dei popoli ha oggi assunto una accezione prevalentemente interna, cioè di esercizio di diritti da esso derivanti all’interno dei confini dello Stato (così rafforzando la natura territoriale del principio stesso).

Un primo nucleo centrale di norme consuetudinarie, elaborate dalle Nazioni Unite nel contesto coloniale, simultaneamente a quelle relative all’autodeterminazione esterna e con particolare riguardo alle situazioni di apartheid, che impone allo Stato di adottare un governo rappresentativo dell’intero popolo e che non lo discrimini sulla base della razza, del credo o del colore.

Si pensi, per esempio, alla risoluzione 265 del 1970 con cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condannava la dichiarazione di indipendenza del regime Smith in Rhodesia del Sud, in quanto in violazione del diritto all’autodeterminazione di quel popolo. Accezione prevalentemente interna ha anche il comune art. 1 dei Patti ONU del 1966, specificato dagli ulteriori diritti di partecipazione alla vita democratica dello Stato stabiliti all’art. 25. Fatto salvo il diritto pattizio appena menzionato, come correttamente osservato in dottrina (Tancredi, A., op. cit., 568 ss.). La Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall’Assemblea generale nel 2007 attraverso la risoluzione 61/295 e ne riconosce il diritto all’autodeterminazione. Un importante contributo al riconoscimento e al consolidamento del principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale è stato offerto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.

L’elaborazione della portata giuridica del principio stesso, e degli effetti da esso derivanti, è stata svolta primariamente nell’ambito di procedimenti consultivi riguardanti alcune delle principali vicende storiche in cui l’affermazione del diritto all’autodeterminazione da parte di un popolo si è



scontrata con le pretese sovrane di uno Stato. Nel 1971, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della presenza del Sudafrica in Namibia, la Corte affermava, circa la legittimità, contestata dal Sudafrica, della revoca da parte dell'Assemblea generale del Mandato sudafricano in Namibia, che gli istituti del diritto internazionale stabiliti nell'ambito della Società delle Nazioni dovessero essere intepretati alla luce degli sviluppi del diritto internazionale avvenuti nei decenni successivi, in particolare l'emersione del principio di autodeterminazione dei popoli (C.I.J., 21.6.1971, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Resolution 276 (1990), parere consultivo). Quattro anni, più tardi, nel 1975, nel parere sul Sahara Occidentale, la Corte, nel giudicare dei pretesi legami di sovranità tra Marocco e confinante "Sahara spagnolo", considerava il diritto all'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale un "assunto basilare" per rispondere ai quesiti giuridici ad essa sottoposti dall'Assemblea generale; concludeva escludendo la sussistenza di legami di tale natura, tra Marocco e Sahara occidentale, da incidere sull'applicazione della risoluzione 1514 al processo di decolonizzazione del Sahara stesso e, in particolare, del diritto all'autodeterminazione attraverso una libera espressione della volontà popolare (C.I.J., 16.10.1975, Western Sahara, parere consultivo).

Nel 2004, nel parere relativo alle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato, la Corte ha determinato che la costruzione del muro nei territori occupati e il regime ad esso associato violano il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese (C.I.J., Legality of a Wall, cit.). La Corte ha qualificato l'obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese come un obbligo erga omnes, la cui violazione estenderebbe l'ambito soggettivo del regime di responsabilità a tutti gli Stati. In capo a questi ultimi, insorgerebbero degli obblighi di non riconoscimento della liceità del muro e del regime associato, di non assistenza allo Stato autore dell'illecito nel mantenere la situazione in violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e di cooperazione per porre fine a tale situazione.

Invero, la caratterizzazione dell'obbligo di rispettare il diritto all'autodeterminazione di un popolo come obbligo erga omnes era già stata operata dalla Corte nel contenzioso tra Portogallo e Australia nel caso Timor Est (C.I.J., East Timor, cit.). Tuttavia, nonostante tale caratterizzazione, la Corte si era dichiarata incompetente, in conseguenza dell'assenza di un valido titolo di giurisdizione per giudicare la presenza indonesiana a Timor Est, la cui legittimità o meno costituiva il presupposto necessario per valutare la compatibilità con il diritto internazionale del Trattato bilaterale, concluso nel 1989 da Indonesia e Australia, sulla definizione del confine marittimo e sullo sfruttamento delle risorse naturali nella zona di mare prospiciente la costa di Timor Est, e dedotto in giudizio dal Portogallo.

Si segnala, poi, come, nel più recente parere del 2010 sulla Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo, la Corte abbia ritenuto che il diritto all'autodeterminazione del popolo kosovaro, e in particolare il c.d. diritto all'autodeterminazione come "ultimo rimedio", concernessero il diritto a separarsi da uno Stato e, quindi, esulassero da quanto richiesto dall'Assemblea generale, che imponeva solamente un'analisi di eventuali divieti all'emanazione di dichiarazioni di indipendenza previsti dal diritto internazionale (C.I.J., 22.7.2010, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere consultivo). La Corte ha rilevato nel caso di specie l'assenza di divieti, sia sotto il profilo del diritto internazionale generale, sia sotto il profilo della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza, concludendo che la dichiarazione di indipendenza non violava il diritto internazionale. Quindi un diritto in capo ai popoli di emanciparsi da un'autorità di governo straniera, nemica o anche solamente considerata illegittima.



L'individuazione di un punto di equilibrio cui sarebbe giunto il diritto internazionale, in una prospettiva di bilanciamento tra autodeterminazione dei popoli e diritto all'integrità territoriale degli Stati, è evidente nel parere sulla Secessione del Quebec emanato dalla Corte suprema canadese nel 1998 (C. supr. Can., 20.8.1998, Reference Re Secession of Quebec). Il Governo federale canadese aveva chiesto alla Corte suprema se, ai sensi del diritto internazionale, le istituzioni provinciali del Quebec godessero di un diritto a dichiarare e perfezionare la separazione della provincia francofona dalla federazione canadese.

La Corte suprema stabilisce che il diritto all'autodeterminazione, nel diritto internazionale contemporaneo, avrebbe una prevalente declinazione "interna" e il diritto a separarsi dallo Stato sarebbe riconosciuto da una norma positiva di diritto internazionale, ove il popolo sia sottoposto a un dominio coloniale o straniero. La Corte suprema presenta anche una terza ipotesi, non realizzata nel caso di specie, di un diritto all'autodeterminazione "esterna" nei casi di violazioni sistematiche commesse dal governo dello Stato nei confronti dei diritti di una parte della popolazione.

Come già notato, nel parere sul Kosovo, la Corte internazionale di giustizia non si è pronunciata sul diritto all'autodeterminazione della popolazione kosovara, come rimedio alle politiche di repressione portate avanti dal Governo di Belgrado durante gli anni Novanta. Tuttavia, dal procedimento consultivo, emerge che tra i più di 40 Stati che hanno partecipato al procedimento davanti alla Corte, 13 di questi hanno affermato il diritto alla secessione rimedio come fondamento giuridico delle pretese kosovare (si veda Pertile, M., Il parere sul Kosovo e l'autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è una virtù, in Gradoni, L.-Milano, E., a cura di, Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: un'analisi critica, Padova, 2011, 89 ss.). Lo stesso Piano Ahtisaari, che nel 2007 aveva promosso la soluzione di un Kosovo indipendente sotto supervisione internazionale, prendeva atto del clima di ostilità e di sfiducia nei confronti del Governo di Belgrado in conseguenza delle repressioni dell'era Milosevic e, quindi, faceva propria la necessità di una separazione dalla Repubblica di Serbia (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, UN doc. S/2007/168/Add.1). Sebbene sia anche significativo (11) il numero degli Stati che, invece, hanno fermamente negato l'esistenza di un diritto all'autodeterminazione "post-coloniale" e sostenuto la prevalenza del diritto all'integrità territoriale, l'ingente mole di prassi e di espressione di opinio iuris motivata dall'indipendenza del Kosovo mostra come il punto di equilibrio individuato dalla Corte suprema canadese nel parere sul Quebec non sia affatto stabile.

Peraltro, la stessa Corte internazionale di giustizia, in un passo del proprio parere, ha limitato l'ambito di applicazione soggettiva del principio di integrità territoriale, affermando che esso sarebbe "confinato" alle relazioni tra Stati e revocando, quindi, in dubbio che il diritto stesso al mantenimento dei confini internazionalmente riconosciuti possa essere opposto a gruppi non statali che ambiscano alla separazione (C.I.J., Unilateral Declaration of Independence of Kosovo, cit.).

Nonostante la prassi sia ancora limitata e nonostante la dottrina che sostiene l'autodeterminazione "esterna" come ultima ratio svolga, anche per la summenzionata limitatezza, le proprie argomentazioni utilizzando un approccio deduttivo, ancorato principalmente a una lettura a contrario delle simili clausole di salvaguardia dell'integrità territoriale degli Stati contenute nella Dichiarazione Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 e nella Dichiarazione Finale della Conferenze di Vienna del 1993 (approccio deduttivo che "cozza" con la nozione di diritto consuetudinario che emerge dall'Art. 38, par. 1, lett. b) dello Statuto della Corte internazionale di





giustizia), gli elementi sopra esposti, unitamente al caso della recente indipendenza del Sud Sudan, sembrano indicare uno stato del diritto internazionale sulla materia di nuovo "fluido", in cui il diritto all'autodeterminazione potrebbe assumere nuove forme e esprimere le proprie potenzialità sul piano internazionale, in contesti differenti da quelli in cui era originariamente emerso.

Il legame tra sovranità, territorialità e legittimità del governo, proiettato nell'emersione del principio di autodeterminazione dei popoli e già evidenziato, quasi un secolo fa, dalla Commissione internazionale di giuristi nel rapporto relativo alle Isole Aaland, non sembra potere essere reciso nel diritto internazionale, del XXI secolo, sempre più rispondente alle istanze degli individui e dei gruppi non statali.

#### FONTI NORMATIVE

Art. 1, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 55, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945; Art. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 1966; Art. 1, Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali, New York, 1966; Art. 20, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Banjul, 1981.

Risoluzione dell'Assemblea generale 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulle risorse naturali".

14 dicembre 1962 Risoluzione dell'Assemblea Generale 1803 (XVII)

L'Assemblea Generale,

Ricordando le sue delibere 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952,

Tenendo presente la sua risoluzione 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituì la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali e le incaricò di condurre un'indagine completa sullo status della sovranità permanente sulle ricchezze e risorse naturali come componente fondamentale di il diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha inoltre deciso che, nella conduzione del pieno esame dello status della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali, dovrebbe essere essere pagati ai diritti e ai doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo,

Tenendo presente la sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, nella quale raccomandava di rispettare il diritto sovrano di ogni Stato di disporre delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,

Considerando che qualsiasi misura al riguardo deve basarsi sul riconoscimento del diritto inalienabile di tutti gli Stati di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali in conformità con i propri interessi nazionali e sul rispetto dell'indipendenza economica degli Stati,

Considerato che nulla nel paragrafo 4 qui di seguito pregiudica in alcun modo la posizione di uno Stato membro su qualsiasi aspetto della questione dei diritti e degli obblighi degli Stati e dei Governi successivi in relazione ai beni acquisiti prima dell'adesione alla completa sovranità dei paesi precedentemente sotto il dominio coloniale,

Preso atto che il tema della successione degli Stati e dei Governi è all'esame prioritario della Commissione di diritto internazionale,



Considerato che è auspicabile promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e che gli accordi economici e finanziari tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo devono basarsi sui principi dell'uguaglianza e del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione -determinazione,

Considerando che la fornitura di assistenza economica e tecnica, prestiti e maggiori investimenti esteri non devono essere soggetti a condizioni che contrastino con gli interessi dello Stato beneficiario,

Considerando i benefici che derivano dagli scambi di informazioni tecnico-scientifiche suscettibili di promuovere lo sviluppo e l'uso di tali risorse e ricchezze, e il ruolo importante che le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali sono chiamate a svolgere a tale riguardo,

Attribuendo particolare importanza alla questione della promozione dello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo e della garanzia della loro indipendenza economica, notando che la creazione e il rafforzamento della sovranità inalienabile degli Stati sulle loro ricchezze e risorse naturali rafforza la loro indipendenza economica,

Desiderando che ci sia un ulteriore esame da parte delle Nazioni Unite del tema della sovranità permanente sulle risorse naturali nello spirito della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico, in particolare quello dei paesi in via di sviluppo,

Dichiara che:

1. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere del popolo dello Stato interessato.
2. L'esplorazione, lo sviluppo e la disposizione di tali risorse, così come l'importazione del capitale straniero necessario a tali scopi, dovrebbero essere conformi alle regole e alle condizioni che i popoli e le nazioni considerano liberamente necessarie o desiderabili per quanto riguarda l'autorizzazione, la restrizione o il divieto di tali attività.
3. Nei casi di concessione dell'autorizzazione, il capitale importato e i proventi di tale capitale sono disciplinati dalle sue disposizioni, dalla legislazione nazionale vigente e dal diritto internazionale. Gli utili ricavati devono essere ripartiti nelle proporzioni liberamente concordate, in ogni caso, tra gli investitori e lo Stato beneficiario, prestando la dovuta attenzione affinché non venga compromessa, per nessuna ragione, la sovranità di tale Stato sulle sue ricchezze naturali e risorse.
4. La nazionalizzazione, l'espropriazione o la requisizione devono essere fondate su motivi o motivi di pubblica utilità, sicurezza o interesse nazionale riconosciuti come prevalenti interessi puramente individuali o privati, sia interni che esteri. In tali casi al proprietario spetta un adeguato indennizzo, in conformità alle norme vigenti nello Stato che adotta tali misure nell'esercizio della propria sovranità e in conformità al diritto internazionale. In ogni caso, qualora la questione del risarcimento dia luogo a controversia, si esaurisce la giurisdizione nazionale dello Stato che adotta tali provvedimenti. Tuttavia, previo accordo degli Stati sovrani e delle altre parti interessate, la risoluzione della controversia dovrebbe essere effettuata mediante arbitrato o giudizio internazionale.
5. Il libero e benefico esercizio della sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro risorse naturali deve essere favorito dal rispetto reciproco degli Stati basato sulla loro uguaglianza sovrana.

10

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



6. La cooperazione internazionale per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, sotto forma di investimenti di capitali pubblici o privati, scambio di beni e servizi, assistenza tecnica o scambio di informazioni scientifiche, sarà tale da promuovere il loro sviluppo nazionale indipendente e saranno basati sul rispetto della loro sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali.

7. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

8. Gli accordi sugli investimenti esteri liberamente stipulati da o tra Stati sovrani devono essere osservati in buona fede; Gli Stati e le organizzazioni internazionali devono rispettare rigorosamente e coscienziosamente la sovranità dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali in conformità con la Carta e i principi enunciati nella presente risoluzione.

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali

Adottata il 14 dicembre 1960

L'Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell'Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e

piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l'appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all'indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l'importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l'indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all'ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,



Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all'indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all'indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all'esercizio della propria sovranità e all'integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione ed allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell'Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.
2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell'insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l'indipendenza.
4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l'integrità del loro territorio nazionale.
5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all'indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un'indipendenza e di una libertà complete.
6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell'uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale di tutti i popoli.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD). Adottata, aperta alle firme e ratificata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 19.

Firmata dall'Italia il 13 marzo 1968; ratificata il 5 gennaio 1976; in vigore dal 4 febbraio 1976.



## Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

considerato che:

- lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: promuovere ed incoraggiare l'universale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale;
- tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;
- le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana.

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo;

riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato;

convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana; allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di apartheid, di segregazione o di separazione;

risolti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale; ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958





dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;

hanno convenuto quanto segue:

## PARTE I

### Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitano di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

### Articolo 2

1. Gli Stati Parte condannano la discriminazione razziale e si impegnano a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le razze, e a tale scopo:

a. ogni Stato Parte si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di persone, gruppi di persone o istituzioni, ed a fare in modo che tutte le autorità e istituzioni pubbliche, nazionali e locali, agiscano in conformità con tale obbligo;

b. ogni Stato Parte si impegna a non sostenere, difendere o appoggiare la discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona o organizzazione;



c. ogni Stato Parte deve adottare misure efficaci di revisione delle politiche governative, nazionali e locali, e di modifica, abrogazione o annullamento di qualsiasi legge e disposizione regolamentare che abbia l'effetto di produrre discriminazione razziale o perpetuarla ovunque essa esista;

d. ogni Stato Parte deve vietare e por fine, con tutti i mezzi più opportuni, comprese le eventuali misure legislative richieste dalle circostanze, alla discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona, gruppo o organizzazione;

e. ogni Stato Parte s'impegna, ad incoraggiare, ove sia opportuno, le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali ed altri strumenti per eliminare le barriere tra le razze, ed a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati Parte, quando le circostanze lo richiedono, adotteranno misure specifiche e concrete in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali misure non dovranno in alcun caso avere come conseguenza il mantenimento di diritti disuguali o distinti per diversi gruppi razziali, una volta raggiunti gli obiettivi perseguiti.

### Articolo 3

Gli Stati Parte condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'apartheid e si impegnano, a prevenire, vietare ed estirpare tutte le pratiche di tale natura nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

### Articolo 4

Gli Stati Parte condannano ogni propaganda e organizzazione che siano fondate su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di un certo colore o di una certa origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere l'odio e la discriminazione razziale in qualsiasi forma, e si impegnano ad adottare immediatamente misure positive finalizzate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o atto discriminatorio; a questo fine, nel dovuto rispetto dei principi incardinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dei diritti chiaramente enunciati all'art. 5 della presente Convenzione:

a. gli Stati Parte considereranno reato punibile per legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica, così come ogni assistenza ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b. gli Stati Parte dichiareranno fuorilegge e vietate le organizzazioni, nonché le attività di propaganda organizzata ed ogni altro tipo di attività di propaganda, che promuovano ed incitino alla discriminazione razziale, e considereranno reato punibile per legge la partecipazione a tali organizzazioni o attività;

c. gli Stati Parte non consentiranno alle autorità o istituzioni pubbliche, nazionali o locali, la promozione o l'incitamento alla discriminazione razziale.

### Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a



garantire a ciascuno il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell'esercizio dei seguenti diritti:

- a. diritto ad un eguale trattamento davanti ai tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b. diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro violenze o sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di qualsiasi individuo, gruppo o istituzione;
- c. diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidati in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d. Altri diritti civili, ed in particolare:
  - i. il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
  - ii. il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
  - iii. il diritto alla nazionalità;
  - iv. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;
  - v. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;
  - vi. il diritto all'eredità;
  - vii. il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  - viii. il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
  - ix. il diritto alla libertà di pacifica riunione ed associazione;
- e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
  - i. i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un uguale salario per uguale lavoro, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
  - ii. il diritto di costituire ed iscriversi a sindacati;
  - iii. il diritto alla casa;
  - iv. il diritto a servizi pubblici sociali, sanitari, di assistenza medica e di sicurezza sociale;
  - v. il diritto all'istruzione e alla formazione;
  - vi. il diritto ad un eguale grado di partecipazione alle attività culturali;
- f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, le sale teatrali e cinematografiche ed i parchi.

## Articolo 6

Tramite i tribunali nazionali e gli altri organismi dello Stato competenti, gli Stati Parte garantiranno ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione protezione e mezzi di ricorso efficaci contro



ogni atto di discriminazione razziale che ne violi i diritti umani e le libertà fondamentali, contravvenendo quanto stabilito dalla presente Convenzione; verrà inoltre garantito a ciascuno il diritto a richiedere a tali tribunali un livello giusto ed adeguato di soddisfazione o risarcimento per qualsiasi danno subito a seguito della suddetta discriminazione.

#### Articolo 7

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei campi dell'insegnamento, della formazione, della cultura e dell'informazione, finalizzate a combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale, e a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, nonché a diffondere le finalità e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, e della presente Convenzione.

#### PARTE II

#### Articolo 8

1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (in seguito indicato come "il Comitato") composto di diciotto esperti di alta autorità morale e riconosciuta imparzialità, che partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati Parte fra i propri cittadini, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati Parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario Generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati Parte, indetta dal Segretario Generale presso la Sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

b) Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato Parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati Parte.

#### Articolo 9

17

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu)



1. Gli Stati Parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perchè venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere da essi adottate per dare applicazione alle disposizioni della presente Convenzione:

- a. durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e
- b. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può richiedere agli Stati Parte delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato trasmette ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale, un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che ha ricevuto dagli Stati Parte. Tali proposte e raccomandazioni di carattere generale, accompagnate, se del caso, dagli eventuali commenti degli Stati Parte, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.

#### Articolo 10

- 1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
- 2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
- 3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- 4. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 11

1. Qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non stia applicando le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato Parte interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, se del caso, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2. Laddove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, entrambi i detti Stati avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3. Il Comitato può occuparsi di una questione che gli sia stata sottoposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, solo dopo essersi accertato che siano state utilizzate o esperite tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando dette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

4. Per dirimere una questione a lui sottoposta, il Comitato può richiedere agli Stati Parte interessati di fornire ogni altra ulteriore informazione ritenga rilevante.





5. Allorché il Comitato esamina una questione ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

#### Articolo 12

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e verificato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una apposita Commissione di conciliazione (di seguito indicata come "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri della Commissione vengono designati con il consenso unanime delle parti in causa; la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Laddove gli Stati Parte coinvolti nella controversia non riescano entro il termine di tre mesi a raggiungere un'intesa sulla composizione complessiva della Commissione o su parte di essa, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso delle parti in causa vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parte coinvolti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte contraente della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene di norma le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servizi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parte comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parte coinvolti nella controversia, secondo stime eseguite dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario Generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati coinvolti nella controversia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute e verificate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

#### Articolo 13

1) Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una composizione amichevole della controversia.



2) Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parte coinvolti nella controversia. Detti Stati, entro il termine di tre mesi, fanno sapere al Presidente del Comitato se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

3) Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parte interessati agli altri Stati Parte della Convenzione.

#### Articolo 14

1. Ogni Stato Parte può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si asseriscano di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato Parte, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.

2. Ogni Stato Parte che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di ricevere ed esaminare le petizioni provenienti da individui e gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che asseriscano di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione, e che abbiano esperito le altre vie di ricorso disponibili a livello locale.

3. La dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome dell'eventuale organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, vengono depositati dallo Stato Parte interessato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invia copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

4. L'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario Generale tramite i canali competenti, restando inteso che il contenuto di detti documenti non verrà reso pubblico.

5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, in via riservata, sottopone ogni comunicazione ricevuta all'attenzione dello Stato Parte accusato di aver violato una delle disposizioni della Convenzione; l'identità dell'individuo o gruppi di individui interessati non dovrà però essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.

b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, se del caso, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato Parte interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo abbia già



esperito tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale. Tale regola non viene però applicata quando le suddette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.

b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed all'autore della petizione.

8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati Parte interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.

9. E competenza del Comitato esercitare le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parte della Convenzione sono vincolati dalle dichiarazioni regolate dal paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno in alcun modo il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate.

2. a) Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve dagli organi delle Nazioni Unite che si trovino ad affrontare questioni direttamente collegate ai principi e obiettivi della Convenzione stessa nel corso dell'esame di petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi, o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, una copia delle suddette petizioni, relative a questioni previste dalla presente Convenzione e sottoposte ai summenzionati organi; il Comitato trasmette a questi ultimi il proprio parere e le proprie raccomandazioni in materia;

b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro, riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo; il Comitato esprime pareri e propone raccomandazioni a tali organi.

3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

4. Il Comitato prega il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

#### Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione in materia di composizione di controversie o ricorsi, verranno applicate senza interferire con altre procedure di composizione di controversie o ricorsi in materia di discriminazioni, previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, o dalle Convenzioni da esse adottate; le suddette disposizioni non impediscono agli Stati Parte di ricorrere ad altre procedure per la composizione di



una controversia, ai sensi degli accordi internazionali, di natura generale o specifica, fra loro in vigore.

### PARTE III

#### Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di una delle sue agenzie specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad aderire alla presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

#### Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti contraenti della presente Convenzione, il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva provvederà, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, ad informare il Segretario Generale che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, né ogni altra riserva il cui effetto impedirebbe il funzionamento di uno degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nelle categorie di cui sopra quando i due terzi degli Stati Parte della Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

#### Articolo 21



Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

#### Articolo 22

Ogni controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata regolata per via negoziale o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti in controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

#### Articolo 23

1. Ogni Stato Parte può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

#### Articolo 24

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 17 della presente Convenzione:

- a. delle firme, ratifiche e adesioni depositate ai sensi degli artt. 17 e 18;
- b. della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi dell'art. 19;
- c. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli artt. 14, 20 e 23;
- d. delle denunce notificate ai sensi dell'art. 21.

#### Articolo 25

1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CONCERNENTI LE RELAZIONI AMICHEVOLI E LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI, IN CONFORMITÀ CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Risoluzione dell'Assemblea generale delle

Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970

L'Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni





sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato, tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo, tenendo ugualmente presente l'importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l'impero del diritto fra le nazioni, considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l'esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite, constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall'adozione della Carta conferiscono un'accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti, convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell'obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell'intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali, ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l'indipendenza politica o l'integrità territoriale di qualunque Stato, considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta, riaffermata, in conformità con la Carta, l'importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite possono essere realizzati solo se gli Stati godono di un'eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali, convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l'ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali, convinta che i principi dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana, convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta, considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi, considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

- a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza, contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,
- b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,



- c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,
- d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,
- e) il principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione,
- f) il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati,
- g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta, nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite, esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali. Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio.

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l'uso della forza. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all'autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare o dall'incoraggiare l'organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l'uso della forza. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall'uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta.



Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all'uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l'uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

- a) le disposizioni della Carta ad ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale;
- b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati. Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l'uso della forza è legittimo. Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo. Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto. Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite.

Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell'eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l'accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali. Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo



l'intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere.

Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato. L'uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento.

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato. I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta. Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

- a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l'eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;
- c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell'eguaglianza sovrana e del non intervento;
- d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia. Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell'insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell'uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all'autodeterminazione.

In base al principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta. Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e



del loro diritto all'autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l'applicazione di questo principio, al fine di:

- a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati;
- b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è contrario alla Carta. Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l'acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione. Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza.

Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta. Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l'amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all'autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere. In particolare, l'uguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi:

- a) gli Stati sono giuridicamente uguali;
- b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;
- c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati
- d) l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello Stato sono inviolabili;
- e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;
- f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.





Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiaro che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiaro inoltre che i principi della Carta inseriti nella presente Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

Data di adozione 13/9/1999. ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 1999, documento A/53/243.

Dichiarazione sulla cultura di pace (1999)

L'Assemblea Generale,

Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, nonché gli scopi e i principi in essa contenuti,

Richiamando la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si afferma che "dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace",

Richiamando inoltre la Dichiarazione universale dei diritti umani e altri strumenti in materia del sistema delle Nazioni Unite,

Riconoscendo che la pace non è solo assenza di conflitto, ma richiede un processo positivo e dinamico di partecipazione, all'interno del quale il dialogo venga incoraggiato e i conflitti siano risolti in uno spirito di comprensione e cooperazione reciproca,

Riconoscendo che la fine della guerra fredda ha ampliato le possibilità di rafforzare la cultura della pace,

Esprimendo viva preoccupazione per il persistere e il proliferare di violenza e conflitti in varie parti del mondo,



Riconoscendo inoltre la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato, (...)

Proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla Cultura di Pace, allo scopo che Governi, organizzazioni internazionali e società civile possano essere guidati dalle sue norme nelle loro attività volte a promuovere e consolidare una cultura della pace nel nuovo millennio.

#### Articolo 1.

Una cultura di pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi di comportamento e stili di vita fondati su:

- a) rispetto per la vita, rifiuto della violenza e promozione e pratica della nonviolenza tramite l'educazione, il dialogo e la cooperazione;
- b) pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati e non intervento in questioni che rientrano essenzialmente nell'ambito della giurisdizione nazionale di uno Stato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;
- c) pieno rispetto e promozione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) impegno in favore di una composizione pacifica dei conflitti;
- e) sforzo per soddisfare le esigenze inerenti allo sviluppo e all'ambiente della presente e delle future generazioni;
- f) rispetto e promozione del diritto allo sviluppo;
- g) rispetto e promozione di pari diritti e opportunità per donne e uomini;
- h) rispetto e promozione del diritto di ognuno alla libertà di espressione, di opinione e di informazione;
- i) aderenza ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e fra le nazioni; ed è altresì alimentata da un ambiente nazionale e internazionale favorevole e orientato alla pace.

#### Articolo 2.

Il cammino verso un più completo sviluppo di una cultura della pace si realizza attraverso valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamento e sistemi di vita che siano favorevoli alla promozione della pace fra gli individui, i gruppi e le nazioni.

#### Articolo 3.

Il progresso verso un più completo sviluppo di una cultura di pace è indissolubilmente legato ai seguenti fattori:

- a) promozione della composizione pacifica dei conflitti, rispetto e comprensione reciproca e cooperazione internazionale;
- b) adesione agli obblighi internazionali, secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;

30

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



- c) promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto e osservanza su scala mondiale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare abilità in materia di dialogo, negoziazione, costruzione del consenso e risoluzione pacifica dei conflitti;
- e) rafforzamento delle istituzioni democratiche e garanzia di piena partecipazione al processo di sviluppo;
- f) sradicamento della povertà e dell'analfabetismo e riduzione delle disuguaglianze all'interno e fra le nazioni;
- g) promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile;
- h) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, mediante l'empowerment e l'equa rappresentanza a tutti i livelli decisionali;
- i) garanzia di rispetto, promozione e protezione dei diritti del bambino;
- j) garanzia di libertà di circolazione dell'informazione e migliore accesso ad essa;
- k) maggiore trasparenza e responsabilità nell'azione di governo;
- l) eliminazione di tutte le forme di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intolleranza ad esse collegata;
- m) maggiore comprensione, tolleranza e solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, nonché verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche;
- n) piena realizzazione dei diritti di tutti i popoli, compresi quelli che si trovano soggetti a dominazione coloniale o straniera o ad occupazione straniera, all'autodeterminazione, come espresso nella Carta delle Nazioni Unite e inserito nei Patti internazionali sui diritti umani, nonché nella Dichiarazione sull'indipendenza dei paesi e popoli coloniali contenuta nella Risoluzione AG 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

#### Articolo 4.

L'istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In questo contesto è di particolare importanza l'educazione ai diritti umani.

#### Articolo 5.

I Governi hanno un ruolo essenziale nel promuovere e consolidare una cultura di pace.

#### Articolo 6.

La società civile ha bisogno di essere pienamente coinvolta nello sviluppo avanzato di una cultura di pace.

#### Articolo 7.

Il ruolo educativo e informativo dei media contribuisce alla promozione di una cultura di pace.

#### Articolo 8.



Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative.

#### Articolo 9.

Le Nazioni Unite dovranno continuare a rivestire un ruolo chiave nella promozione e nel rafforzamento di una cultura di pace nel mondo intero.

Lo Statuto delle Nazioni Unite già prevede, al Capitolo XI (Dichiarazione concernente i territori non autonomi), articolo 73, punto b, l'obbligo per i Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni.

Il 14 dicembre 1960 l'Assemblea generale approva la risoluzione 1514 (XV) (Dichiarazione per la garanzia dell'indipendenza dei Paesi e dei popoli coloniali) che proclama solennemente la necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente fine al colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il 21 dicembre 1965 l'Assemblea generale approva la risoluzione 2106 (XX) (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale) che ribadisce che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano.

Il 22 novembre 1988 l'Assemblea generale approva la risoluzione 43/47 (Decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 1990-2000 decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Il 12 dicembre 1997 l'Assemblea generale approva la risoluzione 52/111 (Terzo decennio di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale e convocazione di una conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate) che convoca, dopo tre decenni impegnati a contrastare il razzismo e la discriminazione razziale, la prima conferenza mondiale sul tema.

L'8 dicembre 2000 l'Assemblea generale approva la risoluzione 55/146 (Secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2001-2010 secondo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.

Dal 31 agosto all'8 settembre 2001 a Durban in Sud Africa si svolge la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le intolleranze collegate, durante la quale molti dei leader presenti al dibattito esortano il riconoscimento del passato e il suo risarcimento. Nello specifico, i rappresentanti di Zambia, Tanzania, Lesotho, Venezuela, Angola, Giamaica, Messico, Namibia e Burkina Faso chiedono ufficialmente, oltre alle scuse, la messa a punto di forme di risarcimento da parte delle nazioni colonizzatrici. Al termine della conferenza viene adottata la Dichiarazione e Programma d'azione di Durban che al punto 13 riconosce che lo schiavismo e la tratta degli schiavi, inclusa la tratta degli schiavi transatlantica, sono state terrificanti tragedie nella storia dell'umanità non solo a causa della loro ripugnante barbarità ma anche in ragione della loro ampiezza, della loro natura organizzata e specialmente della loro negazione dell'essenza delle vittime e riconosce anche che lo schiavismo e la tratta degli schiavi sono un crimine contro l'umanità e sarebbero dovuti esserlo sempre, specialmente la tratta degli



schiavi transatlantica, [...] Al punto 14 riconosce che il colonialismo ha portato al razzismo, alla discriminazione razziale, alla xenofobia e alle intolleranze collegate e che gli Africani e i popoli discendenti dagli Africani e i popoli discendenti degli Asiatici e i popoli indigeni sono stati vittime del colonialismo e continuano a essere vittime delle sue conseguenze. Riconosce la sofferenza causata dal colonialismo e afferma che, ogni qualvolta si presenti, deve essere condannato e il suo ritorno prevenuto [...] Al punto 99 riconosce ed esprime rincrescimento per le enormi sofferenze umane e per la tragica condizione di milioni di uomini, donne e bambini causate da schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, colonialismo e genocidio, e fa appello agli Stati coinvolti affinché onorino la memoria delle vittime delle tragedie passate e afferma che, ogni qualvolta si presentino, devono essere condannati e il loro ritorno prevenuto [...] Al punto 100 riconosce ed esprime rincrescimento per le sofferenze inenarrabili e i mali inflitti a milioni di uomini, donne e bambini come risultato di schiavismo, tratta degli schiavi, tratta degli schiavi transatlantica, apartheid, genocidi e tragedie passate. Prende atto che alcuni Stati coinvolti hanno preso l'iniziativa di scusarsi e hanno pagato risarcimenti, dove adeguato, per gravi e massive violazioni commesse.

Il 12 agosto 2002 la Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani (ora Comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani) adotta la risoluzione 2002/5 (Riconoscimento della responsabilità e risarcimento per le violazioni massicce e flagranti dei diritti umani che costituiscono crimini contro l'umanità successe durante il periodo dello schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista). La risoluzione al punto 3 richiede a tutti i paesi coinvolti di riconoscere la loro responsabilità storica e le conseguenze che ne sono derivate per prendere iniziative che accompagnino, specialmente attraverso dibattiti basati su informazioni accurate, la crescita della consapevolezza pubblica delle disastrose conseguenze dello schiavismo, del colonialismo e delle guerre di conquista e della necessità di un giusto risarcimento. Al punto 4 raccomanda che il riconoscimento pubblico della tratta degli schiavi e dello schiavismo come crimini contro l'umanità includano la definizione di una data comune per commemorare ogni anno, a livello delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati, l'abolizione della tratta degli schiavi e dello schiavismo.

Al punto 5 enfatizza l'importanza che i programmi scolastici, gli studi e le ricerche universitarie, così come i mezzi d'informazione diano l'adeguata importanza al riconoscimento delle flagranti e massive violazioni dei diritti umani che sono accadute durante lo schiavismo, il colonialismo e le guerre di conquista e sviluppino programmi di studio dei diritti umani. Al punto 6 raccomanda che iniziative internazionali, nazionali o locali, specialmente quelle nei campi della storia e della cultura quali musei, mostre, attività culturali e programmi di gemellaggio, contribuiscano alla crescita della consapevolezza pubblica.

Al punto 7 considera che i crimini contro l'umanità e le altre flagranti e massive violazioni dei diritti umani, a cui la prescrizione non si applica, debbano essere perseguite dai tribunali competenti. Al punto 8 richiede che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani inizi, con modalità condivise, un processo di riflessione sulle procedure più appropriate per garantire l'implementazione della presente risoluzione, con particolare riguardo al riconoscimento e al risarcimento.

Il 10 dicembre 2010 l'Assemblea generale approva la risoluzione 65/119 (Terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo) che dichiara il periodo 2011-2020 terzo decennio internazionale per l'estirpazione del colonialismo.





Il 22 dicembre 2018 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 73/262 (Appello globale per un'azione concreta per l'eliminazione totale del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza collegata e l'applicazione integrale e il monitoraggio della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban) in cui [...] rallegrandosi per l'appello alle riparazioni indirizzato a tutte le ex potenze coloniali, conformemente ai paragrafi 157 e 158 del Programma di azione di Durban, per porre rimedio alle ingiustizie storiche dello schiavismo e della tratta degli schiavi, compresa la tratta transatlantica degli schiavi, [...] incoraggia la Relatrice speciale [...] a presentare relazioni al riguardo al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea Generale [...].

Il 29 ottobre 2019 la Relatrice speciale delle Nazioni Unite Tendayi Achiume presenta quindi la relazione A/74/321 (Forme contemporanee di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e di intolleranza collegata) alla Terza commissione (Questioni sociali, umanitarie e culturali) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dopo un'approfondita analisi delle forme contemporanee di discriminazione razziale ereditate dalla tratta transatlantica e dal colonialismo chiarisce che l'obbligatorietà in materia di diritti umani degli Stati membri in relazione alle riparazioni deriva, solo per citare le più importanti, dalla Dichiarazione sull'Instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, dalla Convenzione internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, dalla Risoluzione sulla Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale e dalla Risoluzione sui Principi di base e linee guida relativi ai ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Dopo aver evidenziato alcuni esempi e modelli così come le resistenze politiche e legali elenca quindi una serie di raccomandazioni per l'implementazione delle riparazioni del colonialismo e dello schiavismo da parte degli Stati membri.

Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Human Rights Committee

Gli Stati che hanno ratificato o aderito al Primo protocollo opzionale (attualmente 116 Paesi) hanno accettato che le persone presenti entro la propria giurisdizione possano produrre petizioni al Comitato e richiedendone così il parere, laddove le disposizioni tutelate dal Comitato stesso siano state violate. Per quei Paesi, il Comitato funge da meccanismo per il ricorso internazionale sull'abuso dei diritti umani, in modo simile ai meccanismi regionali accordati alla Corte interamericana dei diritti umani o alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Primo protocollo opzionale è entrato in vigore il 23 marzo 1976.

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. United Nations Human Rights Council

Un gruppo di esperti esamina i rapporti e le regole riguardanti comunicazioni individuali pertinenti solo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo

Il Primo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici è un trattato internazionale che prevede la possibilità per i singoli cittadini dei Paesi aderenti di indirizzare petizioni individuali all'ICCPR, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. È stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. A gennaio 2018 si contavano 35 Stati firmatari e 116 Stati membri.



L'autodeterminazione denota il diritto legale delle persone di decidere il proprio destino nell'ordine internazionale. L'autodeterminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, derivante dal diritto internazionale consuetudinario, ma anche riconosciuto come principio generale del diritto e sancito da una serie di trattati internazionali. Ad esempio, l'autodeterminazione è protetta nella Carta delle Nazioni Unite e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici come un diritto di "tutti i popoli".

Autodeterminazione e diritto dei popoli a partecipare al processo legislativo internazionale di Natalie Jones

Annuario britannico di diritto internazionale, brab004, <https://doi.org/10.1093/bybil/brab004>

Publicato: 20 novembre 2021

© The Author(s) 2021. Pubblicato da Oxford University Press. Disponibile online su [www.bybil.oxfordjournals.org](http://www.bybil.oxfordjournals.org)

Questo è un articolo ad accesso aperto distribuito secondo i termini della licenza non commerciale di attribuzione Creative Commons ( <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ), che consente il riutilizzo, la distribuzione e la riproduzione su qualsiasi supporto, a condizione che l'opera originale sia opportunamente citata. Per il riutilizzo commerciale, contattare [journals.permissions@oup.com](mailto:journals.permissions@oup.com)

## I. Introduzione

La partecipazione di attori non statali alla comunità internazionale è stata oggetto di grande interesse.

1 Studiosi di diritto internazionale hanno, in diverse occasioni negli ultimi decenni, suggerito che le popolazioni indigene hanno diritto a una voce nel processo legislativo internazionale.

2 Tali affermazioni non sono nuove. Già nel 1923, Levi General ("Deskaheh"), a nome della Haudenosaunee Six Nations Confederacy,

3 ha presentato senza successo una petizione alla Società delle Nazioni per l'adesione come stato indipendente e per il sollievo in relazione alle violazioni della sovranità delle Sei Nazioni da parte del Canada;

4 la Lega ha anche rifiutato una petizione simile dal leader della fede Māori Tahupōtiki Wiremu Rātana.

5 Più di recente, tuttavia, ai popoli è stata data voce nell'arena internazionale in vari modi. Agli albori delle Nazioni Unite, ai popoli dei territori non autonomi fu concesso lo status di membri associati in varie agenzie specializzate delle Nazioni Unite e commissioni regionali, oltre a poter comparire in vari comitati legati alla decolonizzazione. A partire dagli anni '80, con il processo che ha portato all'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP),

6 le popolazioni indigene hanno regolarmente partecipato a vari forum delle Nazioni Unite tra altre organizzazioni internazionali (IO), comprese le attività dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO ), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, lo strumento globale per l'ambiente, il



Fondo verde per il clima, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il partenariato delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite, il Fondo per lo sviluppo delle popolazioni indigene dell'America latina e dei Caraibi, il Consiglio artico, la cooperazione regionale di Barents, la Comunità andina, nonché nei processi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della Convenzione sulla diversità biologica (CBD).

7 Questo crescente coinvolgimento delle popolazioni indigene nella governance globale può essere concettualizzato come parte del "paradigma dell'affettività", per cui il coinvolgimento di persone e gruppi direttamente interessati dalle decisioni internazionali nell'arena globale è aumentato negli ultimi decenni come risposta alla crisi di legittimità degli IO.

8 L'esistenza di queste pratiche, tuttavia, solleva la questione della loro base giuridica: come può essere giustificata, dal punto di vista giuridico, la partecipazione delle popolazioni (indigene) al processo legislativo, politico e decisionale nelle IO e in altri forum internazionali. Da tempo si pensa che la legge di autodeterminazione contenga un elemento partecipativo. Jan Klabbers ha sostenuto, un decennio e mezzo fa, che l'autodeterminazione è stata di fatto trasformata in una norma procedurale che dà alle persone il diritto di essere ascoltate e prese sul serio nel processo decisionale.

10 I resoconti della dimensione "interna" dell'autodeterminazione si concentrano in parte sulla partecipazione politica e sulla rappresentanza dei popoli a livello nazionale.

11 Tuttavia, questi resoconti sono limitati alla partecipazione dei popoli alla sfera domestica; l'estensione dell'argomento al livello internazionale, sebbene intuitivamente attraente, non segue automaticamente. Nel frattempo, altri studiosi hanno suggerito che le popolazioni indigene abbiano il diritto legale di partecipare al processo legislativo internazionale, derivato dal diritto all'autodeterminazione.

12 Questa letteratura, tuttavia, di solito tratta questa proposizione come 'ovvia' e la tratta in modo sommario,

13 senza presentare un'indagine teorica o dottrinale a sostegno. Piuttosto che essere ovvia, tuttavia, la proposizione solleva ulteriori domande: in che modo la legge dell'autodeterminazione giustifica il diritto a partecipare alla comunità internazionale? C'è una base per un tale diritto nella logica soggiacente alla legge? Mentre l'autodeterminazione è, senza dubbio, un principio fondante dell'ordinamento giuridico internazionale

14, una norma di diritto internazionale consuetudinario

15 e carattere erga omnes

16, la legge di autodeterminazione è fortemente contestata e la sua applicazione è stata ambigua e in alcuni casi contraddittori.

17 La caratterizzazione dell'autodeterminazione formulata nel 1921 dalla Åland Islands Commission of Rapporteurs risuona ancora oggi: 'un principio... espresso da una formula vaga e generale che ha dato luogo alle più svariate interpretazioni e divergenze di opinione'.

18 Controversie sostanziali sull'autodeterminazione persistono su questioni tra cui se l'autodeterminazione giustifichi la secessione, quali pretese di autodeterminazione siano legittime e se, o in che misura, l'autodeterminazione sia una norma imperativa.

36

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



19È evidente che non è semplice affermare che una data norma di diritto derivi dall'autodeterminazione. In questo caso, sono necessarie ulteriori indagini. Questo articolo cerca di scoprire se, oltre ai molti significati che sono stati dati all'autodeterminazione, la legge dell'autodeterminazione possa portare anche a un diritto di partecipazione agli affari internazionali. In questo articolo elaborerò un'argomentazione su come la legge di autodeterminazione possa costituire la base del diritto dei popoli a partecipare al processo legislativo internazionale. È importante avvertire fin dall'inizio le aspettative dei lettori: non farò un'analisi dottrinale in senso stretto; questo articolo non indagherà sull'interpretazione delle disposizioni del trattato, non effettuerà un'attenta lettura della giurisprudenza, né analizzerà le diverse istanze della prassi per accertare la formazione di una norma di consuetudine.

20Piuttosto, svolgerò l'analisi teorico-giuridica logicamente preliminare per determinare ciò che nella natura della legge di autodeterminazione potrebbe farci credere che l'autodeterminazione sia in grado di giustificare un tale diritto. L'articolo procede analizzando la natura dell'autodeterminazione, individuandone le logiche animatrici, e sostenendo che da esse deriva plausibilmente il riconoscimento di un diritto dei popoli a partecipare alla formazione del diritto internazionale. Questa è un'inchiesta tempestiva. All'ONU è attualmente in corso un processo attraverso il quale le popolazioni indigene cercano un maggiore livello di partecipazione al di là dello status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). I popoli indigeni sostengono che le loro organizzazioni differiscono dalle organizzazioni non governative (ONG) e, a causa delle loro caratteristiche intrinseche, trovano difficile o impossibile soddisfare i criteri per lo status consultivo e quindi non sono adatte all'accreditamento come osservatori di ONG.

21 Tali questioni sono state discusse in un rapporto del 2012 del Segretario generale preparato su mandato del Consiglio dei diritti umani.

22Successivamente, la risoluzione 70/232 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015 ha richiesto che il Presidente dell'Assemblea generale svolga consultazioni in materia e prepari una raccolta di opinioni per costituire la base di una bozza di testo che dovrà essere adottata dall'Assemblea nella sua 71a sessione nel 2017

23 Tuttavia, contrariamente alle aspettative, il testo non è stato adottato in quella sessione. Mentre le prime bozze della risoluzione prevedevano di invitare le organizzazioni dei popoli indigeni a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea generale e dei suoi comitati che le riguardavano,

24 la risoluzione così adottata ritarda una decisione finale almeno fino al 75a sessione dell'Assemblea generale, dopo che è stato prodotto un ulteriore rapporto e si sono tenute udienze informali.

25Resta da vedere se questo processo alla fine si tradurrà in uno status separato o migliorato per le popolazioni indigene all'ONU. In tal caso, è urgentemente necessaria una comprensione del fondamento giuridico di questo stato di cose. Anche se così non fosse, tuttavia, non ci si aspetterebbe che questa sia la fine della storia. Indipendentemente da ciò, la misura in cui le persone già partecipano agli affari delle IO suggerisce che c'è un forte bisogno di capire come, legalmente, tali pratiche possano essere giustificate. In questo contesto, questo articolo mira a favorire la comprensione di come la partecipazione dei popoli alle Nazioni Unite, così come in altri IO e forum intergovernativi, come popoli piuttosto che come ONG, possa essere legalmente giustificata. A questo punto è necessaria un'ulteriore precisazione. Questo articolo considera i "popoli" come soggetto di partecipazione e potenziale titolare di diritti legali al riguardo. La legge



applicabile ai popoli indigeni, sia de lege lata che de lege ferenda, è per molti aspetti importanti diversa da quella applicabile ad altri gruppi ai quali è attribuita la categoria "popolo".

26 Tuttavia, questo articolo, concentrandosi sul diritto all'autodeterminazione, è ampiamente applicabile a tutti i popoli.

27 È in gran parte motivato dagli sviluppi riguardanti le popolazioni indigene e per questo motivo discute in diversi punti esempi che coinvolgono le popolazioni indigene, ma questi fattori non limitano l'applicazione della sua argomentazione esclusivamente alle popolazioni indigene. L'articolo sarà suddiviso in cinque ulteriori parti. Nella Parte II, esaminerò lo sviluppo della legge di autodeterminazione e presenterò un resoconto della sua logica. Nella Parte III, esaminerò le relazioni tra OI e gruppi di Stati che agiscono collettivamente (ad esempio nella conclusione di un trattato) da un lato, e popoli dall'altro. Userò la logica dell'autodeterminazione elaborata nella Parte II per contestare l'idea che il diritto dei popoli all'autodeterminazione sia opponibile solo agli Stati, e proporrò che il rapporto tra i popoli da un lato e le IO e i gruppi di Stati dall'altro è quello di cui la legge di autodeterminazione si occupa di rimediare. La parte IV esplorerà il diritto dell'autodeterminazione interna e il diritto della partecipazione della società civile, esaminare se forniscono un rimedio adeguato alla situazione delineata nella seconda sezione. Dopo aver scoperto che non lo fanno, la parte V proporrà una formulazione del diritto dei popoli a partecipare, attingendo alla logica dell'autodeterminazione. La Parte VI delinea le aree per il lavoro futuro e concluderà.

## II. La natura dell'autodeterminazione

La mancanza di chiarezza nella legge dell'autodeterminazione, sebbene fastidiosa sotto molti aspetti, può anche essere percepita come il suo più grande punto di forza: poiché l'ambiguità consente spazio per contestazioni, flessibilità e interpretazione attraverso le quali la legge può accogliere circostanze impreviste.

28 Ciò non implica che la legge possa essere interpretata nel senso che si vuole, né che sia irrimediabilmente indeterminata. Al contrario, tracciando lo sviluppo della legge dell'autodeterminazione, isolo quattro caratteristiche interconnesse e sovrapposte che ci informano su come l'autodeterminazione potrebbe svilupparsi in futuro. Questo resoconto non è affatto esaustivo e sorvola necessariamente su molti dibattiti; l'intenzione è quella di delineare a grandi linee la forma della legge.

### A. Autodeterminazione come dinamica

In primo luogo, la legge dell'autodeterminazione è dinamica. Ciò è evidente nelle sue trasformazioni nel corso degli ultimi cento anni e attraverso diverse dimensioni. L'evoluzione più fondamentale è stata il suo passaggio da un principio politico a uno di diritto. Mentre a partire dal Settecento l'autodeterminazione è stata promulgata come principio politico dai molteplici significati

29, non è stata considerata un principio di diritto internazionale durante gli accordi postbellici<sup>30</sup> e la sua trasformazione in principio di diritto è avvenuta solo con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. <sup>31</sup> Inoltre, questo principio giuridico non era inizialmente accompagnato da diritti o doveri: era un obiettivo ambizioso piuttosto che un principio operativo.

<sup>32</sup>La Carta prevedeva principalmente l'autodeterminazione come contributo a uno degli obiettivi delle Nazioni Unite e non imponeva obblighi correlati agli Stati membri.





33 L'autodeterminazione finì per essere associata a un diritto legale - il diritto dei popoli soggetti al dominio coloniale di determinare liberamente il proprio status internazionale - nel contesto politico e storico della decolonizzazione.

34 La Dichiarazione del 1960 sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali (la 'Dichiarazione coloniale')

35 ha inquadrato l'autodeterminazione in un linguaggio universalista, come un diritto di 'tutti i popoli', specificando che le popolazioni di fiducia e non autonome - i territori che governano "o tutti gli altri territori che non hanno ancora raggiunto l'indipendenza" avevano diritto alla "completa indipendenza".

36 L'Assemblea generale delle Nazioni Unite subito dopo ha chiarito, nella risoluzione 1541, la natura dell'unità coloniale di base e del territorio non autonomo autorizzato all'indipendenza, nonché i mezzi con cui potrebbero ottenere l'autogoverno.

37 Si è verificato un ulteriore passaggio da diritto legale a diritto umano, segnato dall'articolo 1 comune del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e dal Patto internazionale sui diritti economici e sociali.

38 Alcuni addirittura collocano l'autodeterminazione come preconditione necessaria e mezzo per la realizzazione di tutti gli altri diritti umani.

39 Inoltre, l'articolo comune 1 prevedeva nuove dimensioni di autodeterminazione: il diritto di controllare la ricchezza e le risorse naturali;

40 non ingerenza tra Stati in genere;

41 e il diritto di un popolo di uno stato di scegliere liberamente i propri governanti.

42 In effetti, quest'ultimo sviluppo ha preannunciato l'espansione verso quella che molti hanno definito la dimensione interna dell'autodeterminazione, la migrazione della destra "dalla sfera internazionale a quella domestica".

43 L'autodeterminazione interna è il diritto dei popoli a godere della libertà di un autentico autogoverno, che può comportare autonomia nei confronti di altre entità dello Stato.

44 La dimensione interna comprende il diritto a un'equa rappresentanza nelle istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie,

45 e si dice anche che consenta ai popoli di scegliere liberamente i propri regimi politici ed economici e di godere dei diritti connessi, come il diritto di voto, il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione.

46 Sebbene l'espansione dall'esterno all'interno non escludesse necessariamente la continua applicazione degli aspetti esterni dell'autodeterminazione, evidenzia la flessibilità ed il dinamismo del principio e la sua capacità di adattarsi per rispondere alle nuove situazioni man mano che si presentano. Un altro ampio cambiamento nella legge dell'autodeterminazione è stata la graduale espansione dell'identità dei titolari del diritto: dalle popolazioni aggregate degli stati, ai popoli dei territori colonizzati, ai popoli sotto occupazione e ad altre forme di dominio alieno, alle popolazioni indigene. Il riferimento all'autodeterminazione dei "popoli" nella Carta delle Nazioni Unite apparentemente non doveva essere inteso come un conferimento di diritti alle minoranze o ai popoli in qualsiasi significato etnico-culturale del termine, né ai popoli colonizzati: i "popoli"

39

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



dovevano essere considerato come l'intera popolazione degli stati piuttosto che sotto segmenti di stati, e come tale il principio riguardava solo le relazioni tra gli stati.

47 Nel periodo della decolonizzazione, come delineato sopra, le considerazioni territoriali si rivelarono fondamentali nel limitare chi poteva detenerne il diritto.

48 Autodeterminazione legata alle intere popolazioni dei territori coloniali, piuttosto che ai popoli all'interno di un territorio colonizzato, anche se i confini coloniali imposti dall'esterno tendevano a raggruppare diversi gruppi culturali ed etnici.

49 Sebbene gli stati non contemplassero ampiamente che i popoli avrebbero continuato ad avere il diritto all'autodeterminazione dopo il completamento della decolonizzazione, con riferimenti nella Dichiarazione coloniale del 1960 e nella Dichiarazione delle relazioni amichevoli del 1970 a "popoli sotto soggiogazione, dominio e sfruttamento alieni",

50 è diventato discutibile che l'autodeterminazione si estendesse oltre il colonialismo d'oltremare degli stati occidentali, ad esempio, ai popoli sotto regimi razzisti, ai popoli occupati e al popolo della Palestina.

51 Con l'adozione dell'UNDRIP,

52 divenne chiaro che i popoli indigeni erano anche "popoli" aventi diritto all'autodeterminazione.

53 La Dichiarazione del 2007, come primo riconoscimento diffuso da parte degli Stati che l'autodeterminazione non era limitata ai popoli coloniali, è uno sviluppo significativo nell'evoluzione della legge di autodeterminazione. Sebbene i popoli indigeni siano intrinsecamente fortemente connessi alla terra e al luogo, non tutti hanno un territorio fisso o esclusivo: possono essere geograficamente dispersi alla maniera di un gruppo minoritario all'interno di una popolazione più diversificata.

54 In precedenza, i popoli erano stati intesi esclusivamente come popolazioni aggregate di stati o territori; il regime di decolonizzazione aveva scavalcato le popolazioni indigene, che semplicemente "divennero oggetto di nuove forme di colonizzazione".

55 Il fatto che ora i popoli possano «inoltre essere definiti in termini di etnia e cultura comuni è quantomeno discutibilmente una nuova caratteristica del diritto internazionale».

56 Pertanto, mentre il significato fondamentale dell'autodeterminazione si è solidificato e radicato - che tutti i popoli dovrebbero essere in grado di controllare il proprio destino in condizioni di uguaglianza

57 - la natura fluida dell'autodeterminazione significa che il principio ha sostenuto varie norme giuridiche specifiche nel corso della sua storia. Nulla in questa storia suggerisce che la legge dell'autodeterminazione non possa continuare ad evolversi, con lo sviluppo delle circostanze politiche, anche nel futuro.

## B. Autodeterminazione come multiforme

Il secondo aspetto della legge che desidero evidenziare deriva dal primo. L'autodeterminazione è multiforme: ha molteplici espressioni con significati diversi in situazioni diverse.

58 Non è sinonimo di indipendenza coloniale, né di secessione, né di quella che viene definita «autodeterminazione interna». Tanto è chiaro dal precedente resoconto del suo sviluppo. Utile a



questo proposito è la concettualizzazione di Antonio Cassese dell'autodeterminazione come costituita, in primo luogo, da un principio generale, che Cassese formula come «la necessità di tener conto della volontà liberamente espressa dei popoli» quando il loro destino è in gioco.

59 Questo principio, secondo Cassese, “stabilisce uno standard generale e fondamentale di comportamento” secondo cui “i governi non devono decidere a loro discrezione la vita e il futuro dei popoli”; piuttosto, i popoli «devono essere messi in grado di esprimere liberamente i loro desideri in questioni riguardanti la loro condizione».

60 Come ogni principio, l'autodeterminazione è «generale, libera e sfaccettata», prestandosi a «applicazioni varie e anche contraddittorie», e con «grande potenziale normativo e forza dinamica».

61 Dal principio generale, poi, si possono dedurre specifiche norme consuetudinarie laddove «è emersa una misura più ampia di accordo tra gli Stati in merito alla... correttezza della condotta».

62 Il principio indica la modalità di esercizio dell'autodeterminazione, può fungere da norma interpretativa laddove una norma consuetudinaria è poco chiara o ambigua, e può essere utile nei casi non contemplati da norme specifiche.

63 Le manifestazioni specifiche di autodeterminazione già menzionate qui, come il diritto dei popoli di esercitare il controllo sulle risorse naturali, o l'autodeterminazione esterna dei popoli colonizzati, possono essere pensate come regole specifiche sotto il titolo di questo principio più ampio.

#### C. Autodeterminazione come relazionale

Tanto, tanto chiaro. Ma se l'autodeterminazione ha molteplici aspetti che si sviluppano nel tempo, quali principi uniscono i suoi elementi disparati e ne spiegano l'evoluzione? In qualche modo per rispondere a questa domanda è la natura relazionale dell'autodeterminazione. L'autodeterminazione riguarda fundamentalmente i rapporti tra un popolo e gli altri: stati, imperi, governi ed altri popoli.

64 Come risulta evidente dal suo sviluppo, è un tipo specifico di relazione - di dominio, di sottomissione o di sfruttamento di un popolo da parte di uno stato o di un'altra entità - che dà origine a esercizi di autodeterminazione e costituisce tali esercizi. Tutti i popoli che esercitano il loro diritto all'autodeterminazione lo fanno in relazione a un'altra unità, tipicamente uno stato, e quell'unità ha obblighi reciproci nei confronti di quel popolo durante l'esercizio. Ciò è evidente dal volto del linguaggio degli strumenti pertinenti. Ad esempio, la condanna della Dichiarazione coloniale della «[i]a sottomissione dei popoli alla sottomissione, al dominio e allo sfruttamento alieni»

65 solleva immediatamente la questione: sottomissione da parte di chi? Dominio di chi? Parlare di "popoli dipendenti" presuppone fundamentalmente un rapporto tra le persone sottoposte a soggezione, dominio e sfruttamento e l'entità che sta facendo l'assoggettamento, in questo caso, gli stati colonizzatori. La Dichiarazione passa poi all'imposizione dei doveri: si afferma che «cesseranno le azioni armate o le misure repressive di ogni genere dirette contro i popoli dipendenti»

66, presupponendo ancora una volta l'esistenza di un certo rapporto tra un popolo dipendente e l'ente che applica tali misure. Prescrive la natura futura del rapporto: "[i]misure immediate saranno intraprese" dagli stati coloniali "per trasferire tutti i poteri" ai popoli dipendenti "secondo la loro volontà e il loro desiderio liberamente espressi".



67 Così, nella Dichiarazione coloniale, è il rapporto coloniale di "sottomissione, dominio e sfruttamento alieno" tra lo stato coloniale e il popolo colonizzato che dà origine al diritto all'autodeterminazione e definisce i conseguenti obblighi dello stato coloniale. La stessa lente può essere applicata ad altri strumenti internazionali pertinenti, nonché alle decisioni giudiziarie.

68 D. L'autodeterminazione come rimedio

L'ultimo aspetto che aiuta a spiegare la logica della legge di autodeterminazione è il carattere riparatore delle norme giuridiche specifiche che si sono sviluppate sotto il suo ombrello. Norme legali specifiche sono emerse in modo correttivo in modo da fornire rimedio a situazioni di dominio, sottomissione o sfruttamento in corso. L'autodeterminazione è un processo continuo attraverso il quale la legge forma nuovi rimedi quando richiesto. Ciò può essere illustrato facendo riferimento allo sviluppo delle norme sulla decolonizzazione. Il processo di colonizzazione e il diritto internazionale che lo ha accompagnato e giustificato hanno negato a innumerevoli popoli extraeuropei il riconoscimento e la capacità di determinare il proprio futuro.

69 La stessa Dichiarazione coloniale, adottata in gran parte per opera dell'allora fiorente movimento di decolonizzazione

70, lo riconobbe e si offrì esplicitamente come rimedio. Il preambolo, riconoscendo "l'appassionato desiderio di libertà in tutti i popoli dipendenti" e rilevando che "la continua esistenza del colonialismo ... impedisce lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti", proclamava "la necessità di porre fine in modo rapido e incondizionato colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni».

71 La Dichiarazione coloniale quindi «tratta il diritto all'autodeterminazione come uno strumento che affronta la complicità del diritto internazionale con il colonialismo».

72 Il diritto dei popoli coloniali a determinare il proprio status territoriale non è emerso da solo, piuttosto è stata la risposta della comunità internazionale in espansione al rapporto coloniale tra potenze coloniali e popoli colonizzati che ha minato l'autodeterminazione. Non avrebbe alcun senso isolata da quel contesto storico e politico. Possiamo quindi dire che mentre il principio di autodeterminazione era il punto di ingresso e il catalizzatore legale, sebbene il diritto all'indipendenza dei popoli e delle nazioni colonizzate fosse considerato all'epoca come sinonimo del diritto all'autodeterminazione,

73 le procedure di decolonizzazione " non incarnano di per sé la sostanza del diritto... piuttosto, erano misure per rimediare a un sua generis violazione del diritto che esisteva nella condizione precedente del colonialismo».

74 Allo stesso modo, anche il diritto internazionale sui diritti dei popoli indigeni, inclusa l'autodeterminazione, può essere visto come un rimedio per una violazione sui generis dell'autodeterminazione. Ciò deriva dall'esclusione delle popolazioni indigene dai processi di decolonizzazione della metà del XX secolo. La dottrina dell'"acqua salata" nella risoluzione 1541 collegava formalmente il diritto all'indipendenza dei popoli colonizzati ai domini coloniali occidentali d'oltremare, il che implicava "l'esclusione dei popoli indigeni raggruppati entro i confini degli Stati indipendenti" dall'ambito di applicazione del principio di autodeterminazione '.

75 Inoltre, la dottrina dell'uti possidetis ha preservato gli ex confini coloniali, il che significa che le popolazioni indigene all'interno di un'ex colonia che aveva ottenuto l'indipendenza hanno sperimentato solo un cambio di sovrano.



76 In tal modo le popolazioni indigene erano continuamente escluse dalla determinazione del proprio destino. Questa continua omissione "è al centro dell'espressione delle richieste dei popoli indigeni in termini di autodeterminazione".

77 Visto in questa luce, l'UNDRIP, adottato dopo decenni di attivismo globale delle popolazioni indigene,

78 è "essenzialmente uno strumento correttivo" basato sull'identificazione di una violazione sui generis di lunga data dell'autodeterminazione.

79 Era necessario porre rimedio alla disuguaglianza e all'ingiustizia sistemiche derivanti dal mancato riconoscimento della sovranità e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene da parte del diritto internazionale nel corso dei secoli.

80 La Dichiarazione rappresenta un passo verso la rettifica «delle conseguenze negative del modo in cui il diritto internazionale convalida (d) progetti di colonizzazione moralmente sospetti che hanno partecipato alla produzione dell'attuale distribuzione del potere sovrano».

81 In un'ottica relazionale e correttiva, quindi, «la legge dell'autodeterminazione è la legge dei rimedi alle gravi carenze della libertà e dell'uguaglianza».

82 L'autodeterminazione è un processo continuo e continuo - un "diritto costante"

83 - in cui nuovi rimedi vengono richiesti dalla legge.

84 Così come le procedure di decolonizzazione non costituivano la sostanza del diritto, ma piuttosto misure per porre rimedio a ciò che la comunità internazionale era giunta a riconoscere come violazione dei diritti dei popoli colonizzati, le norme sull'autodeterminazione dei popoli indigeni si riflettevano nell'UNDRIP sono anche misure correttive per una situazione sui generis di dominio, sottomissione o sfruttamento.

### III. Relazioni strutturali tra popoli, Stati e organizzazioni internazionali

L'autodeterminazione, quindi, piuttosto che essere sinonimo di indipendenza coloniale, è un diritto che può essere realizzato in molteplici modi e si è notevolmente evoluto nel tempo per fornire riparazione in circostanze in cui è presente un particolare tipo di relazione. Un popolo si autodetermina solo in relazione agli altri, che poi tendono ad avere obblighi correlativi. Pertanto, se dovessero emergere nuove o diverse arene di dominio, sottomissione o sfruttamento, o nuovi attori coinvolti nel perpetuare tale relazione, una nuova regola sarebbe giustificata sotto gli auspici del principio di autodeterminazione per porre rimedio alla situazione. Come ha detto James Anaya:

Si possono identificare altre forme di violazione dell'autodeterminazione, e i rimedi imminenti non devono necessariamente comportare l'emergere di nuovi Stati. L'autodeterminazione sostanziale può essere raggiunta da una gamma di possibilità di riordino istituzionale diverse dalla creazione di nuovi stati. Ciò che è importante è che il rimedio sia appropriato alle circostanze particolari e che rifletta genuinamente la volontà delle persone, o dei popoli, interessati.

85 Propongo di considerare, oltre alla ben nota posizione di dominio, soggiogamento o sfruttamento che uno stato può detenere su un popolo, il rapporto meno ponderato tra un gruppo di stati che perseguono collettivamente un obiettivo o un'organizzazione intergovernativa, e un popolo o popoli. Sostengo che la capacità di autodeterminazione di un popolo può essere influenzata negativamente non solo da uno stato che lo ha colonizzato, occupato o lo sta altrimenti dominando, soggiogando o sfruttando. Piuttosto, l'autodeterminazione di un popolo può anche

43

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)





essere minata da gruppi di Stati che agiscono collettivamente per elaborare ed attuare il diritto e la politica internazionale attraverso le OI o altri fori intergovernativi, nonché dalle OI stesse nella misura in cui sono attori autonomi in grado di legiferare, politiche, decisioni e svolgimento delle attività.

86 Nel resto di questa sezione presenterò questo caso delineando innanzitutto come gli Stati e le IO esercitano l'autorità pubblica, prima di passare a specifici modi in cui i collettivi di Stati e le IO esercitano l'autorità pubblica in modi in grado di minare l'autodeterminazione dei popoli. Sosterrò che questa relazione è di dominio, del tipo implicato dalla legge dell'autodeterminazione.

A. L'esercizio dell'autorità pubblica attraverso i trattati e le organizzazioni internazionali. È banale affermare che gli stati esercitano collettivamente ampi poteri attraverso la stipula di trattati, mettendo in comune la loro sovranità a livello interstatale per raggiungere un obiettivo condiviso, ad esempio nella stipula di accordi commerciali e di investimento multilaterali o "megaregionali".

87 Si tratta di gruppi di Stati che esercitano l'autorità pubblica in modo condiviso o collettivo. La conclusione di accordi commerciali megaregionali, ad esempio, è un atto che può interessare individui e comunità all'interno degli stati parti (così come al di fuori degli stati parti), e questo effetto può essere considerato derivare dall'atto congiunto degli stati parti piuttosto che solo dallo stato in cui si trova un individuo. Oltre alle impostazioni bilaterali o plurilaterali, gli stati emanano il diritto internazionale, elaborano politiche e stabiliscono standard attraverso organizzazioni intergovernative e, a volte, assegnano tali funzioni a tali organizzazioni stesse. La crescita degli IO e l'espansione dei loro poteri "attraverso processi informali di discorso, pratica e (re)interpretazione" è ben documentata.

88 Gli IO, abilitati dalla dottrina dei poteri impliciti,

89 tra gli altri fattori, sono giunti a esercitare poteri estesi con impatti di vasta portata su individui, comunità e società domestiche,

90 attraverso la loro capacità di fare leggi,

91 stabilire standard, 92 fare decisioni e raccomandazioni,

93 e diffondere informazioni.

94 Queste attività possono essere considerate come l'esercizio della pubblica autorità.

95 In una certa misura si può dire che gli OI esercitino questi ampi poteri a pieno titolo;

96 allo stesso tempo, in alcune circostanze l'esercizio della pubblica autorità da parte di un'organizzazione può essere attribuito agli Stati membri collettivi di un'organizzazione.

97 I limiti di quella che era stata la risposta predefinita del diritto internazionale alla nascita delle organizzazioni - un approccio funzionale che tendeva a proteggere le OI dal controllo o dalla responsabilità legale esterna, e che ha considerato le organizzazioni come semplici agenti dei loro principali stati membri collettivi - sono state ampiamente riconosciute.

98 Le IO sono ora viste, almeno secondo alcuni approcci, come attori globali autonomi a pieno titolo: "non... arene neutre per la soluzione di problemi comuni, ma piuttosto luoghi di potere, persino di dominio".



99 Questo articolo è, in parte, situato nella vena della borsa di studio legale internazionale che si è quindi rivolta a criticare la mancanza di responsabilità degli IO nei confronti di coloro che sono interessati dalle loro attività - quegli "elettorati nazionali disparati senza potere, che non potevano beneficiare dei tradizionali controlli costituzionali e gli equilibri trovati in molte democrazie intesi a limitare la discrezionalità esecutiva

100 - e studiando i modi in cui possono essere ritenuti responsabili.

#### 101 B. Un rapporto di dominio

Piuttosto che esporre ulteriormente i modi in cui le attività degli IO e dei collettivi statali possono influenzare i gruppi vulnerabili o emarginati in generale, o il pubblico globale in generale, elaborerò qui i modi in cui gli IO e i collettivi statali esercitano potere sui popoli. Suggestivo che questo esibisce le qualità di una relazione del tipo di cui si occupa l'autodeterminazione: cioè, una di dominio alieno, sottomissione o sfruttamento. Pur essendo diverso dal classico rapporto coloniale tra un popolo e uno Stato, questo rapporto è tale da giustificare l'applicazione della legge di autodeterminazione. Prima di passare a esempi specifici, è utile comprendere la relazione tra IO e collettivi di Stati da un lato, e popoli dall'altro, come strutturale, derivante dall'autorità pubblica o di regolamentazione situata negli IO. Nel linguaggio dell'autodeterminazione, un IO, o un gruppo di stati che agiscono collettivamente, può "dominare" un popolo, interferendo con la sua capacità di determinare il proprio destino. Secondo la definizione di dominio sviluppata da Philip Pettit e Iris Marion Young, un agente ne domina un altro "quando l'agente ha potere su quell'altro ed è quindi in grado di interferire arbitrariamente con l'altro" .'; l'interferenza è quando "un agente blocca o reindirizza l'azione di un altro in un modo che peggiora la situazione di scelta di quell'agente cambiando la gamma di opzioni", ed è "arbitraria" "quando viene scelto o rifiutato senza considerazione degli interessi o delle opinioni delle persone colpite».

102 Un'entità può quindi dominare un'altra senza mai realmente interferire con essa; il dominio «consiste nello stare in un insieme di relazioni che rende un agente capace di interferire arbitrariamente con le azioni degli altri».

103 IO e collettivi statali sono manifestamente in grado di interferire con altri agenti, compresi i popoli; esercitano l'autorità pubblica in un modo che può modificare direttamente o indirettamente la gamma di opzioni a disposizione dei popoli. È questa possibilità strutturale di interferenza - che può essere positiva o negativa - che costituisce il dominio. Il resto di questa sezione illustrerà questo punto facendo riferimento a esempi reali di dominio e interferenza, nel senso inteso da Pettit e Young, nell'ambito dei collettivi statali e delle IO che svolgono attività di legiferazione, definizione di norme e definizione delle politiche. attività che interessano i popoli. Questo non è l'unico campo di attività rilevante: sono pertinenti anche il processo decisionale, ad esempio in materia di progetti di sviluppo e finanza, amministrazione territoriale internazionale e altre attività di IO e collettivi statali. Anche se non esaustiva, questa sezione intende contenere dettagli sufficienti per dimostrare che gli IO e gli stati che agiscono collettivamente hanno esercitato il potere attraverso la creazione di standard e politiche che interessano i popoli in una miriade di campi di attività.

Le IO e altri organismi intergovernativi in diverse occasioni sono stati forum per la definizione di standard che hanno definito i diritti e l'autodeterminazione delle popolazioni indigene in generale. Esempi di tali strumenti includono l'UNDRIP, che va chiaramente al cuore degli affari e delle preoccupazioni dei popoli indigeni, e il suo sviluppo da parte degli Stati e degli organi delle Nazioni Unite dimostra chiaramente il potere che questi ultimi esercitano sui popoli indigeni.



104 Strumenti simili sui diritti dei popoli indigeni sviluppati nei forum internazionali includono la Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni, la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il progetto di Convenzione Nordic Sámi.

105. Altre IO hanno sviluppato, o sono in procinto di sviluppare, politiche e standard su argomenti che per loro natura influenzano o hanno il potenziale per influenzare l'autodeterminazione delle popolazioni indigene. Ad esempio, l'OMPI sviluppa leggi e politiche relative alla proprietà intellettuale,

106 comprese le attività di definizione degli standard che interessano le popolazioni indigene rispetto alle loro conoscenze tradizionali. Il riconoscimento che il quadro dell'OMPI non è in grado di fornire protezione a molte forme di conoscenza tradizionale, che sono lasciate vulnerabili all'appropriazione indebita e alla "biopirateria",

107 ha portato alla creazione nel 2000 del Comitato intergovernativo dell'OMPI sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, la conoscenza tradizionale e Folklore (IGC).

108 La CIG sta conducendo negoziati testuali su progetti di strumenti relativi ai saperi tradizionali, alle espressioni culturali tradizionali e alle risorse genetiche.

109 Ha prodotto progetti di articoli sulla protezione delle conoscenze tradizionali, sulla protezione delle espressioni culturali tradizionali e un documento consolidato relativo alla proprietà intellettuale e alle risorse genetiche.

110 C'è molto in gioco per le popolazioni indigene in questi negoziati: "[f]o un popolo il cui rapporto di dipendenza con il proprio ecosistema è la prima natura e una base per la loro conoscenza e vita socioeconomica e culturale ... il ruolo della proprietà intellettuale nella custodia della conoscenza è una questione di diritti umani fondamentali che confina con la vita e la sopravvivenza".

111 Il processo della CIG ha il potenziale per affrontare le "richieste di riconoscimento culturale" delle popolazioni indigene ed "accogliere in modo significativo (ed) una comprensione indigena alternativa della conoscenza".

112 La conclusione di accordi internazionali sulle risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e le espressioni culturali tradizionali «sarebbe una pietra miliare nel diritto internazionale e nel diritto della proprietà intellettuale e potrebbe potenzialmente contribuire alla prevenzione della loro appropriazione indebita».

113 Anche la conoscenza tradizionale e l'autodeterminazione delle popolazioni indigene sono implicate nelle attività previste dalla CBD. La stessa CBD riconosce "la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali dalle risorse biologiche",

114 e il suo articolo 8(j) obbliga gli Stati parti a rispettare, mantenere e preservare questa conoscenza. Tuttavia, l'istituzione di aree protette (ai sensi dell'articolo 8) è talvolta servita da strumento, intenzionalmente o meno, per l'esclusione delle popolazioni indigene dalle loro terre e territori tradizionali.

115 Il protocollo di Nagoya sull'accesso e la condivisione dei benefici, sviluppato sotto gli auspici della CBD, ha implicazioni per la protezione delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali indigene associate alle risorse genetiche. Ulteriori esempi di OI che interessano le



popolazioni indigene includono la FAO, che attraverso il suo Comitato per la sicurezza alimentare sviluppa raccomandazioni politiche e orientamenti sulla sicurezza alimentare e la nutrizione;

116 L'UNESCO, che si impegna in attività di definizione degli standard e così facendo "affronta le principali preoccupazioni delle popolazioni indigene come le lingue a rischio di estinzione, l'educazione nella lingua madre, l'educazione allo sviluppo sostenibile, la conoscenza indigena nel processo decisionale scientifico e ambientale e la costruzione di società della conoscenza" ;

117 l'Organizzazione marittima internazionale, attraverso la quale gli stati stabiliscono standard su argomenti tra cui, di particolare rilevanza per le popolazioni indigene, norme sull'olio combustibile pesante, la prevenzione dei mammiferi marini, i gas serra e il nerofumo, il rumore sottomarino, lo scarico delle acque reflue e grigie e le specie invasive ;

118 e l'International Seabed Association, che emana norme, regolamenti e procedure relative alla prospezione, all'esplorazione e all'estrazione di risorse minerarie nei fondali marini, nei fondali oceanici e nel loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione nazionale colpiscono le popolazioni indigene che vivono stili di vita tradizionali sulle coste e sulle isole.

120 Oltre all'ampia definizione di standard che interessano le popolazioni indigene in generale, le IO possono attuare politiche che incidono sull'autodeterminazione di uno o più popoli specifici. Ne sono un esempio le decisioni dell'UE di ratificare gli accordi con il Marocco in materia di commercio e pesca, e di accettarne implicitamente l'applicazione al Sahara occidentale, che riguardano specificamente il popolo saharawi.

121 Un altro è l'effetto della legislazione dell'UE sulle comunità delle popolazioni indigene dell'Artico.

122 La Direttiva Europea 83/129/CEE del 1982 vietava l'importazione nella Comunità Economica Europea di pelli e altri prodotti derivati dai cuccioli di foca.

123 Mentre i creatori della direttiva non sembravano aspettarsi alcun effetto negativo sulle popolazioni indigene, e in effetti la direttiva nel suo preambolo ricordava che la caccia praticata tradizionalmente non danneggia i cuccioli di foca ed è "un'occupazione naturale e legittima, condotta con il dovuto rispetto per l'equilibrio della natura, e parte del tradizionale stile di vita e dell'economia delle popolazioni indigene, il divieto ha di fatto innescato il crollo del mercato UE delle pellicce di foca.

124 A sua volta, ciò influì sull'economia Inuit, che dipendeva dalle entrate in contanti del mercato delle pellicce. Sebbene una versione successiva della direttiva prevedesse un'eccezione per la caccia agli Inuit, gli Inuit canadesi erano ancora colpiti in modo sproporzionato e, in ogni caso, il mercato era crollato da tempo.

125 Questo esempio mostra che gli atti normativi delle IO possono interessare non solo i popoli all'interno dei loro stati membri, ma anche i popoli che sono "estranei lontani" o "altri globali" perché si trovano in uno o più stati che non sono membri dell'organizzazione.

126 IV. La legge esistente non pone rimedio in modo adeguato al rapporto

Poiché i popoli, le IO e i gruppi di stati esistono in un rapporto di dominio del primo da parte del secondo - cioè, il tipo di rapporto di cui si occupa la legge di autodeterminazione - si può sostenere che la legge di autodeterminazione è chiamato ad evolversi per porre rimedio. Tuttavia, prima di giungere a tale conclusione, occorre esaminare se un adeguato rimedio sia già presente nel diritto



esistente. Valuterò la legge esistente sull'autodeterminazione interna, nonché le norme e le pratiche emergenti in materia di partecipazione della società civile, in particolare attraverso le ONG.

#### A. Autodeterminazione interna e partecipazione politica interna

Si può essere tentati di immaginare che l'autodeterminazione dei popoli rispetto alle IO e ai gruppi di Stati possa realizzarsi semplicemente attraverso la partecipazione politica dei popoli sul piano interno. Un elemento dell'aspetto interno dell'autodeterminazione è il diritto di un popolo a partecipare agli affari politici dello stato in cui si trova. Pertanto, se un popolo è ben rappresentato nel/i governo/i interno/i pertinente/i, un'argomentazione del genere sarebbe valida, non sono necessari ulteriori diritti a livello internazionale. Piuttosto, spetta allo stato bilanciare gli interessi interni concorrenti. In effetti, consentire alla gente di esprimere la propria voce nei forum nazionali e internazionali - "due morsi di mela",

127 per così dire - potrebbe conferire loro troppa influenza sulla regolamentazione internazionale.

128 È vero che in alcuni casi uno Stato può essere in grado di rappresentare un popolo a livello internazionale in modo da proteggere il diritto di quest'ultimo all'autodeterminazione, come quando gli interessi dello Stato e del popolo si sovrappongono ampiamente su una determinata questione e le persone hanno fornito il loro consenso libero, preventivo e informato, o quando un popolo detiene un posto dominante, piuttosto che marginale, nella società domestica, portando all'adozione della sua posizione preferita in materia di politica estera. In tali situazioni, le persone non avrebbero bisogno di una voce in più sulla scena globale.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi i diritti di partecipazione a livello nazionale non sono sufficienti. Spesso gli interessi di un popolo non si allineano con quelli dello stato in questione, il che significa che la posizione dello stato in un forum internazionale sarà necessariamente in contrasto con gli interessi del popolo, anche tenendo conto del diritto del popolo a partecipare all'interno dello stato.

129 Naturalmente, per qualsiasi posizione assunta da un governo sulla scena internazionale, ci sarà invariabilmente un gruppo di persone che non sono d'accordo. È nella natura di una democrazia diversificata che gli interessi nazionali concorrenti debbano essere equilibrati.

130 Ma un popolo, in virtù del suo diritto all'autodeterminazione, è diverso dagli altri attori domestici: non è equivalente a un sindacato, o ad un gruppo di interesse, o un partito politico. Naturalmente, non si suggerisce qui che tali collegi elettorali basati sugli interessi non debbano avere voce, o che alla loro voce debba necessariamente essere dato meno spazio di quello dei popoli; questo lavoro non professa di pronunciarsi su questa domanda. Il punto è che il diritto all'autodeterminazione distingue un popolo dalle (valide) ragioni di partecipazione possedute da altri collegi nazionali.

131 Negare loro il diritto di partecipare a livello internazionale significherebbe, per impostazione predefinita, schiacciare i loro interessi sotto il peso delle preoccupazioni maggioritarie. In secondo luogo, in molti stati è il ramo esecutivo del governo, piuttosto che il legislatore, che determina la politica estera e rappresenta uno stato nelle IO. Sebbene il legislatore possa intervenire su decisioni di notevole importanza interna, le forme di autodeterminazione interna che prevedono la partecipazione al processo elettorale o un livello di autogoverno autonomo non prevedono la responsabilità verso i popoli dei delegati dello Stato che prendere le decisioni politiche nelle sedi intergovernative.





132 Sebbene questo approccio guidato dall'esecutivo abbia i suoi vantaggi, tra cui il fatto che i dirigenti sono, in linea di principio, in grado di proteggere gli interessi di minoranza poiché non sono tenuti a prendere decisioni maggioritarie,

133 in pratica esistono rischi associati all'isolamento della condotta delle relazioni internazionali dalla responsabilità nei confronti delle minoranze. In terzo luogo, in pratica, anche in uno stato democratico, un popolo potrebbe non essere in grado di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione interna in primo luogo. E non tutti gli stati sono democratici. In questi casi, la partecipazione politica interna non può aiutare un popolo a far sentire la propria voce nelle IO che lo riguardano. In quarto luogo, alcuni popoli esistono oltre i confini statali. Ad esempio, il territorio dei curdi, un gruppo etnico che ha affermato il diritto all'autodeterminazione, copre parti della Turchia, dell'Iran, dell'Iraq e della Siria;

134 i Sámi si estendono in parti della Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia; e il territorio degli Inuit comprende parte della Russia, Stati Uniti, Canada e Danimarca-Groenlandia.

135 In casi come questi è improbabile che uno Stato qualsiasi possa effettivamente rappresentare gli interessi delle persone transnazionali a livello internazionale. Il popolo potrebbe non essere in grado di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione interna in tutti gli stati interessati, ed è ancora meno probabile che gli interessi del popolo e di tutti gli stati interessati coincidano.

136 In quinto luogo, e in modo correlato, un numero di popoli diversi situati in stati diversi può condividere un interesse comune. In questa situazione, un bilanciamento interno degli interessi all'interno di ogni stato tenderà a significare che l'interesse condiviso è sistematicamente oscurato alla vista a livello internazionale. Ad esempio, le popolazioni indigene in tutte le parti del mondo condividono interessi comuni e hanno trovato utile unirsi in un movimento globale per difendere tali interessi a livello internazionale.

137 Prima che le popolazioni indigene lo facessero, erano ampiamente ignorate dalle IO.

138 In sesto luogo, gli stessi IO delegano l'autorità a organi, come comitati esecutivi o segretariati, in cui non sono inclusi tutti gli Stati membri, in modo che anche se uno stato è membro di un IO, non ha necessariamente voce in capitolo in tutte le attività svolte all'interno di tale organizzazione. Mentre una tale delega di poteri può essere pratica,

139 significa che questi organi, che "agiscono per conto dell'entità internazionale, e non devono essere equiparati alla (collettività di) Stati",

140 sono meno responsabili nei confronti degli Stati e, per estensione, di coloro che sono al loro interno. I segretariati, in generale, sono in grado di esercitare un notevole potere burocratico indipendentemente dai loro Stati membri, ad esempio guidando o manipolando il processo decisionale degli Stati attraverso la gestione e l'organizzazione delle informazioni.

141 Se le attività di un segretariato riguardano un popolo, uno Stato potrebbe non essere necessariamente in grado di rappresentare quel popolo, anche se le loro posizioni sono allineate. Un segretariato dovrebbe, in teoria, essere responsabile nei confronti degli Stati membri, ma in pratica ciò potrebbe non accadere.

142 Allo stesso modo, i consigli possono esercitare funzioni esecutive e persino funzioni di governo e legislative indipendenti all'interno di un'istituzione.



143 Le attività dei consigli di amministrazione possono avere ripercussioni su soggetti estranei all'organizzazione.

144 Inoltre, mentre i consigli di alcune organizzazioni sono costituiti dai rappresentanti di diversi Stati membri, altri consigli, come la Commissione europea e il Consiglio esecutivo dell'Unione africana, sono responsabili di specifiche aree politiche;

145 altri ancora, come il Comitato Esecutivo dell'UNESCO, siedono come singoli esperti piuttosto che come rappresentanti statali.

146 Per un popolo interessato dall'attività di un consiglio avere voce solo all'interno del proprio stato è manifestamente inadeguato. Per tutte queste ragioni, la cosiddetta autodeterminazione "interna", intesa come partecipazione dei popoli agli affari pubblici interni, non è un rimedio adeguato al problema del dominio dei popoli da parte delle IO.

#### B. Partecipazione della società civile ai consessi intergovernativi

La partecipazione della società civile è un potenziale rimedio?

147 Dagli anni '90, la partecipazione della società civile alle IO è proliferata.

148 L'ECOSOC ha previsto lo status consultivo sin dal suo inizio,

149 e alla fine del ventesimo secolo il numero di ONG che hanno assunto tale status è notevolmente aumentato.

150 ONG hanno svolto un ruolo influente in una serie di processi legislativi internazionali.

151 L'importanza della partecipazione pubblica, tra l'altro, al processo decisionale relativo all'ambiente è stata progressivamente riconosciuta.

152 Una parte considerevole della letteratura avanza giustificazioni sia intrinseche che strumentali per la partecipazione delle ONG alla governance globale:

153 si dice che la partecipazione della società civile combatta il deficit democratico, migliori la legittimità delle IO,

154 fornisca competenze tecniche e pratiche uniche e informazioni non altrimenti disponibili, aumenti la varietà di opzioni politiche, migliori la qualità dei risultati e crei il sostegno pubblico nazionale per tali politiche.

155 Giuridicamente, è stato proposto che la partecipazione al processo legislativo internazionale sia un diritto umano individuale, derivato dall'articolo 25 dell'ICCPR - il diritto "di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti" - e che questo diritto dovrebbe in pratica essere esercitato attraverso la partecipazione delle ONG.

156 Si potrebbe sostenere che la partecipazione delle ONG, quindi, risolve il problema delineato sopra: i popoli possono impegnarsi attraverso le ONG, all'interno dei meccanismi di partecipazione delle ONG esistenti, per far sentire la propria voce a livello intergovernativo. Suggestivo diversamente. Sebbene la partecipazione delle ONG fondata su un diritto umano individuale a partecipare alle IO e ad altri fori intergovernativi sia certamente preziosa oltre che giuridicamente giustificabile per i motivi di cui sopra, non è sufficiente a porre rimedio al problema del dominio dei popoli da parte delle IO e dei gruppi di Stati, né per consentire il pieno esercizio dell'autodeterminazione dei popoli. Al di là dell'ovvio che le ONG, a differenza dei popoli, non

50

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



hanno diritto all'autodeterminazione, ciò è vero per due motivi, uno teorico e uno pratico: i sistemi di partecipazione fondati sui diritti umani individuali tendono a sfociare nel disprezzo (emarginazione) gruppi; e in pratica, le organizzazioni dei popoli indigeni e le istituzioni rappresentative non sono compatibili con i meccanismi dell'OI per l'accreditamento della società civile. La prima obiezione può essere compresa facendo riferimento alla teoria politica. Nelle società domestiche è stato a lungo riconosciuto che gli accordi formalmente democratici tendono a minare gli interessi dei gruppi sociali non dominanti.

157 I gruppi di minoranza che hanno interessi distinti, ma sono numericamente superati dal resto della popolazione, sono costantemente in minoranza e quindi sottorappresentati. Sono "in un senso molto reale prigionieri politici della maggioranza", che possono monopolizzare il potere politico con appena più della metà dei voti.

158 Laddove esistono disuguaglianze strutturali, «è probabile che procedure formalmente democratiche le rafforzino».

159 Mentre gli studiosi inizialmente concepivano questo problema come relativo alle cosiddette minoranze etniche, religiose e nazionali 'classiche',

160 esso è ugualmente applicabile a popoli come le popolazioni indigene. In molti stati postcoloniali le popolazioni indigene costituiscono una minoranza numerica o sono altrimenti un gruppo sociale non dominante. In altre parole, i diritti civili e politici individuali non sono sufficienti a tutelare gli interessi dei popoli e di altri gruppi. Per correggere questo problema, molti stati hanno istituito i diritti delle minoranze e dei popoli indigeni nel diritto nazionale e internazionale,

161 compresi i diritti delle minoranze e dei popoli indigeni alla partecipazione agli affari pubblici nazionali, nonché meccanismi come il voto ponderato,

162 istituzioni politiche e associative progettate specificamente per aumentare la rappresentanza delle minoranze,

163 seggi nei parlamenti designati per membri di minoranze o popoli,

164 e altri tipi di 'consociazionalismo politico'.

165 In questo modo, il diritto umano universale e individuale di partecipare alla conduzione della cosa pubblica,

166 che di per sé tenderebbe a rafforzare le disuguaglianze strutturali, viene integrato dai diritti di gruppo.

Tornando all'ambito internazionale, si può fare un discorso analogo. Un diritto umano individuale alla partecipazione alle IO, di per sé, tende a riprodurre le disuguaglianze globali strutturali esistenti. Tali disuguaglianze nell'accesso e nella partecipazione sono ben documentate. Individui e gruppi che sono già emarginati globalmente si ritrovano trascurati nella sfera intergovernativa.

167 Ciò è osservabile, ad esempio, all'interno di IO che consentono la partecipazione di osservatori, dove partecipano molte più ONG del Nord del mondo rispetto alle ONG del Sud del mondo.

168 Un diritto individuale alla partecipazione alle IO, esercitabile attraverso la partecipazione delle ONG, deve essere integrato da un diritto equivalente dei popoli - così come i diritti individuali di



partecipazione politica sul piano interno devono essere integrati dai diritti delle minoranze alla partecipazione politica e al cosiddetto "diritto interno" ' aspetti dell'autodeterminazione dei popoli.

169 L'argomento qui non è che la partecipazione non sia importante o indesiderabile in sé. È piuttosto che, in un sistema caratterizzato dalla partecipazione delle ONG e dal mancato riconoscimento dei diritti procedurali dei gruppi, le voci e gli interessi dei popoli che occupano posizioni emarginate nell'ordine globale, comprese le popolazioni indigene, tendono a perdersi. A un livello più pratico, c'è una discrepanza tra la struttura e l'organizzazione delle ONG e quella dei popoli, che limita la misura in cui i popoli sono in grado di inserirsi nelle procedure esistenti per l'accreditamento delle ONG a partecipare alle IO. Le organizzazioni dei popoli indigeni possono essere state costituzionalmente, legalmente o politicamente riconosciute dallo stato interessato in termini di riconoscimento dell'autodeterminazione, della rappresentanza o dell'autogoverno.

170 Molte organizzazioni di popolazioni indigene esercitano funzioni di autogoverno su popoli e territori e sono quindi riluttanti a identificarsi come organizzazioni "non governative" per ottenere l'accreditamento.

171 Inoltre, prendendo come esempio i criteri per lo status consultivo presso l'ECOSOC, le ONG sono tenute ad avere una sede stabilita con un funzionario esecutivo, fornire una copia della propria costituzione, statuto o regolamento, nonché un certificato di registrazione e un rendiconto finanziario.

172 Una ONG deve anche avere una "stabilità riconosciuta".

173 Inoltre, le ONG in stato consultivo presso l'ECOSOC devono essere ampiamente rappresentative dei principali segmenti della società in un gran numero di paesi in diverse regioni del mondo.

174 Al contrario, molte organizzazioni di popolazioni indigene non sono riconosciute dallo Stato in questione. Potrebbero non avere una sede centrale o un "funzionario esecutivo" e potrebbero funzionare sulla base di tradizioni orali piuttosto che di documentazione scritta; inoltre, raramente rappresentano un segmento importante della società.

175 Sebbene possano esserci limitate eccezioni a questa disparità, in generale questi requisiti di accreditamento limitano la partecipazione della società civile dall'essere un rimedio al rapporto di dominio. Le ONG che soddisfano i requisiti di accreditamento potrebbero essere in grado di rappresentare efficacemente le voci dei popoli a prescindere? Le ONG internazionali sono comunemente criticate per essere troppo disconnesse dalle persone che sono interessate dalle questioni su cui lavorano, responsabili nei confronti dei donatori nei paesi ricchi rispetto alle popolazioni per conto delle quali affermano di agire, e composte da professionisti piuttosto che da coloro che hanno diretto esperienza e comprensione culturale dei problemi.

176 La svolta verso il coinvolgimento dei "più colpiti" nelle IO è in parte una risposta a questa crisi di legittimità delle ONG: numerose IO hanno visto un crescente coinvolgimento delle cosiddette "organizzazioni delle persone interessate", o APO, anche negli ambiti della sicurezza alimentare, della salute, dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti dei bambini.

177 Ma l'"illegittimità" delle ONG non deve essere universalmente valida. Gli studiosi hanno documentato come le APO e le ONG possano formare fruttuosamente alleanze, in base alle quali una ONG fornisce la propria esperienza e supporto organizzativo, operativo e finanziario a un'APO



che potrebbe essere meno esperta e dotata di risorse, concentrandosi al contempo sulle preoccupazioni del gruppo interessato.

178 Quindi si può immaginare che un popolo indigeno possa collaborare con una ONG per, ad esempio, inviare i suoi rappresentanti a incontri internazionali utilizzando gli slot di accreditamento, i finanziamenti e le reti di sostegno dell'ONG. Quindi può darsi che in singoli casi una ONG sia in grado di rappresentare un popolo. Tuttavia, questa non può essere vista come una soluzione generale.

#### V. Ulteriore rimedio necessario: il contenuto del diritto dei popoli a partecipare

Abbiamo visto che il diritto esistente non pone adeguatamente rimedio alla questione del dominio delle OI e dei collettivi statali sui popoli. La partecipazione della società civile, sostenuta da un approccio individuale basato sui diritti umani, non tiene conto degli interessi di gruppo; né è adatto in pratica alle forme organizzative delle popolazioni indigene. Nel frattempo, la partecipazione delle persone a livello nazionale, anche laddove ciò avvenga, non è necessariamente sufficiente a tutelare il loro diritto all'autodeterminazione. Sotto la logica dell'autodeterminazione, è garantito un diverso rimedio: un diritto dei popoli a partecipare alle attività intergovernative e di IO che riguardano la loro autodeterminazione, tra cui il processo legislativo, politico, decisionale e la definizione degli standard. Questo rimedio, questa norma, coesisterebbe con altre norme del diritto di autodeterminazione, e non precluderebbe,

179 Nella ricerca di un rimedio adeguato dobbiamo guardare oltre la semplice partecipazione. La partecipazione forma una 'triade procedurale' con trasparenza e accesso alla giustizia: nessun elemento di questo trittico può essere rimosso senza pregiudicare gli altri.

180 Affinché la partecipazione sia efficace, la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono intrinsecamente richiesti. Sebbene le richieste dei popoli e degli studiosi non si siano esplicitamente focalizzate sulla partecipazione e l'accesso alla giustizia, questi elementi dovrebbero far parte del rimedio. Tuttavia, in quanto segue mi concentrerò solo sul diritto alla partecipazione poiché questo è l'argomento principale di questo articolo.

Non sto discutendo qui che ci sia, già riscontrabile nelle fonti del diritto internazionale positivo, un diritto dei popoli alla partecipazione al diritto internazionale. Sebbene ritenga che vi siano varie strade che si possono intraprendere per difendere questa idea, anche sulla base del diritto internazionale consuetudinario, in questo articolo mi sono soffermato solo a difendere l'idea che essa sia non solo compatibile con, ma richiesta dalla logica dell'autodeterminazione. Si tratta, a mio avviso, di un importante passo preliminare all'analisi dottrinale o empirica, poiché è l'autodeterminazione alla quale i popoli, sostenuti dagli studiosi, si appellano largamente nelle loro richieste di partecipazione. Comprendendo come si è sviluppata la legge dell'autodeterminazione e come la sua logica giustifica un nuovo stato di diritto. Proporrò ora un'affermazione del diritto che deriva dalla natura del rimedio richiesto dalla legge di autodeterminazione. Coerentemente con l'impostazione di questo articolo, tale affermazione non corrisponde necessariamente al contenuto del diritto positivo; non rappresenta un'affermazione su cosa sia la legge; si tratta piuttosto di una pretesa su cosa dovrebbe essere la legge, con tutte le limitazioni che questo tipo di pretesa comporta. Implica necessariamente una dichiarazione di doveri, poiché l'esistenza di un diritto collettivo richiede intrinsecamente che alcune persone siano soggette a un dovere correlativo.

181 Questi doveri possono essere visti come triplici. In primo luogo, il diritto obbliga gli Stati a stabilire procedure per includere i popoli come partecipanti a negoziati bilaterali o plurilaterali verso trattati e altri strumenti meno formali





182che incidono sul loro diritto all'autodeterminazione o su altri loro diritti. La partecipazione a queste discussioni segue la logica dell'autodeterminazione: è l'unico modo per riequilibrare il rapporto in modo da consentire ai popoli di autodeterminarsi liberamente. Questo dovere non è adempiuto da uno stato che consulta internamente un popolo. Come discusso nella parte IV (A), un popolo può esistere al di là dei confini, popoli diversi in stati diversi possono avere interessi simili ed affrontare rischi simili per la loro autodeterminazione, ed in molti casi gli interessi di un popolo indigeno entreranno direttamente in conflitto con quelli dello Stato interessato. La consultazione interna sarà quindi raramente sufficiente. Esiste un'eccezione quando le popolazioni indigene danno il loro consenso libero, preventivo ed informato a che le loro opinioni siano rappresentate dallo Stato o dagli stati interessati.

183 Invece di, o in aggiunta a, consultare i popoli internamente, gli Stati dovrebbero consentire ai popoli di partecipare essi stessi ai negoziati intergovernativi. Ciò richiederà l'inclusione di rappresentanti dei popoli nella delegazione nazionale degli stati interessati, se i popoli danno il loro consenso libero, preventivo e informato a questo approccio; in caso contrario, bisognerà dare spazio nei negoziati a delegazioni che rappresentino esclusivamente i popoli. Gli Stati devono rispettare e garantire alcune condizioni minime necessarie affinché questa partecipazione avvenga: devono consentire l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti per la partecipazione e l'accesso agli spazi in cui si svolgono i negoziati, nonché ascoltare in buona fede ciò che i popoli devono contribuire erga omnes diritto, e come discusso sopra nella Parte III, un gruppo di stati in trattative sui trattati può detenere collettivamente una posizione di dominio su un popolo in qualsiasi stato del gruppo (o anche al di fuori del gruppo). In secondo luogo, il diritto obbliga gli Stati a stabilire procedure per consentire la partecipazione delle persone alle IO in relazione ad attività che hanno un impatto sui diritti delle persone e sull'autodeterminazione. Questo perché, come discusso in precedenza, le IO sono spesso forum per la formazione di accordi e politiche, così come altre attività, che riguardano i diritti e l'autodeterminazione dei popoli. Ciò richiederà l'istituzione di procedure di accreditamento, simili a quelle attualmente utilizzate per consentire la partecipazione della società civile, per consentire ai rappresentanti dei popoli di accedere all'organizzazione.

184 Gli Stati saranno inoltre tenuti a rispettare e garantire le condizioni minime richieste per consentire la partecipazione delle persone: l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti e agli spazi fisici in cui si svolgono le attività delle IO, nonché la modifica delle norme procedurali pertinenti per consentire alle persone di essere ascoltate nelle discussioni e ascoltando in buona fede i loro contributi. In terzo luogo, e infine, il diritto obbliga le IO e i loro organi, in alcuni casi, a stabilire procedure o meccanismi per consentire la partecipazione delle persone.

Questo obbligo opera evidentemente solo in situazioni limitate: dopotutto, nella maggior parte dei casi in cui le persone dovrebbero essere coinvolte nell'elaborazione del diritto internazionale o nella definizione di norme sotto l'egida delle IO, sono gli Stati membri dell'organizzazione che hanno il potere di stabilire procedure per consentire tale partecipazione. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui la logica dell'autodeterminazione, a causa del modo in cui gli stessi IO possono esercitare il dominio sui popoli come spiegato sopra, richiede azioni degli IO o dei loro organi. Il primo è quando un organo dell'IO, i cui membri non sono rappresentativi di tutti gli stati membri dell'organizzazione, come un segretariato o un comitato esecutivo, sta svolgendo attività legislative che riguardano l'autodeterminazione di un popolo. La responsabilità di determinare quando le attività degli IO influenzano l'autodeterminazione delle persone può essere affidata al segretariato dell'IO.



185 In secondo luogo, laddove le attività legislative di un IO incidono sull'autodeterminazione di un popolo ma gli Stati non hanno consentito ai popoli di essere ascoltati in un'organizzazione, l'IO stesso dovrebbe agire per rimediare a questo deficit. La determinazione se le attività incidono sull'autodeterminazione delle persone e se le persone interessate sono state altrimenti ascoltate può essere effettuata dal segretariato dell'IO, come nella situazione precedente. L'ascolto delle persone da parte degli IO potrebbe essere percepito dagli stati come controverso, tuttavia è tutt'altro che senza precedenti: in diverse occasioni gli stati hanno autorizzato gli IO ad ascoltare le petizioni di individui e gruppi all'interno dei loro confini.

186 In terzo luogo, i dipartimenti degli OI che rendono operativa la partecipazione nella pratica, ad esempio amministrando le procedure di accreditamento, rilasciando pass di accesso, assegnando lo spazio della sala riunioni, consentendo l'accesso ai sistemi di comunicazione e interpretazione e altri requisiti pratici necessari ma spesso trascurati, sono obbligati a svolgere efficacemente tali funzioni in modo da non porre ostacoli pratici alla partecipazione dei cittadini, nei limiti dei loro mandati. Dovrei notare che questi obblighi degli OI, pur derivando chiaramente dalla logica dell'autodeterminazione, sono significativamente più speculativi di quelli previsti nei confronti degli Stati: i doveri degli OI, dopotutto, sono spesso difficili da stabilire nella dottrina, e anzi la loro base rimane molto dibattuta nella teoria giuridica. Il lettore appassionato avrà senza dubbio ancora domande.

Una serie di questioni non trattate in precedenza nel presente documento riguarda chi è il rappresentante appropriato di un popolo in contesti intergovernativi, chi deve decidere chi è il rappresentante e in cosa dovrebbero consistere i requisiti di accreditamento. Non mi impegno con questi dettagli qui. Pur non trascurando l'importanza di tali questioni, la questione se il diritto internazionale debba prevedere e proteggere la partecipazione dei popoli agli affari internazionali è logicamente precedente a quella di quali particolari rappresentanti dovrebbero essere autorizzati a partecipare a quali particolari situazioni.

187 In via preliminare, si può affermare che il processo di accreditamento dovrebbe essere, per quanto possibile, tecnico piuttosto che politico, il che significa che, ad esempio, nelle impostazioni OI i segretariati dovrebbero avere il ruolo principale nel processo piuttosto che gli Stati.

188 Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini. Una seconda serie di domande ruota attorno al significato di 'partecipazione'. Cosa comporta esattamente la partecipazione e quale livello di partecipazione è richiesto per soddisfare il diritto? Allo stesso modo, se i popoli hanno il diritto di prendere parte ai negoziati sui trattati, hanno ugualmente il diritto di essere parte dei trattati che ne derivano?

Sulla prima questione, la partecipazione può essere concettualizzata su una scala mobile dal più limitato degli esercizi di consultazione, alla condivisione del potere o al partenariato in cui i popoli contribuiscono ugualmente a stabilire l'agenda e sono pienamente coinvolti in ogni fase del processo sullo stesso piano come stati. 189 Assumo la posizione secondo cui il diritto di solito non implicherebbe un diritto di voto sull'esito del processo internazionale a cui prendono parte i popoli. Sebbene si possa obiettare che la mancanza di voto svuoterebbe il diritto di qualsiasi contenuto significativo, non sono d'accordo. Nelle situazioni in cui le persone hanno potuto partecipare, hanno avuto un effetto significativo sul contenuto degli strumenti risultanti anche senza diritto di voto.

190 Il potere delle informazioni e degli argomenti nell'esercitare un'influenza sui risultati non dovrebbe essere sottovalutato. Prendo atto anche della proposta secondo cui il livello di



partecipazione dovrebbe essere proporzionale al livello di coinvolgimento delle popolazioni indigene: ad esempio, dove si sta elaborando il diritto internazionale sui diritti delle popolazioni indigene, il livello di partecipazione dovrebbe essere il più alto possibile.

191 Rispondere alla seconda domanda - se i popoli debbano essere parte dei trattati che partecipano alla creazione - va oltre lo scopo di questo articolo e merita un'indagine completa. Il diritto di essere parte dei trattati sarebbe un passo ben oltre quello della partecipazione. Sarebbe necessario un emendamento totale al diritto dei trattati se i popoli dovessero essere parti dei trattati in generale.

## VI. Conclusioni

Ho sostenuto che, secondo la teoria della legge dell'autodeterminazione, i popoli hanno il diritto di partecipare all'ordinamento giuridico internazionale. I doveri correlati sono svolti dagli stati e dagli IO. Concluderò suggerendo indicazioni per ulteriori ricerche; un argomento come quello che ho presentato può portarci solo fino a questo punto. Due ulteriori questioni devono essere considerate: dove questa norma può essere collocata all'interno delle fonti positive del diritto internazionale; e se (e in tal caso, come) tale regola vincola in pratica il comportamento degli stati e degli IO.

Solo comprendendo le risposte a queste domande possiamo ottenere un quadro completo del diritto alla partecipazione. A sua volta, questo ci permetterà di comprendere le discussioni in corso nell'Assemblea Generale e, indipendentemente dal loro esito, tentativi simili da parte delle popolazioni indigene di ottenere voce nelle arene internazionali che sicuramente continueranno anche in futuro. Ho suggerito in tutto questo articolo che tale voce è un rimedio parziale a un rapporto in corso di dominio da parte di IO e stati sui popoli; un rimedio attraverso il quale le popolazioni indigene possono determinare liberamente il proprio futuro e contribuire alle discussioni internazionali della massima importanza per risolvere le sfide globali.

## Note a piè di pagina

1

I testi chiave in questo ampio corpus di letteratura includono: R. Hofmann (a cura di), *Non-State Actors as New Subjects of International Law* (Duncker & Humblot 1999); AK Lindblom, *Organizzazioni non governative in diritto internazionale* (CUP 2005); A Bianchi (a cura di), *Attori non statali e diritto internazionale* (Ashgate 2009); J d'Aspremont (a cura di), *Partecipanti al sistema giuridico internazionale: molteplici prospettive sugli attori non statali nel diritto internazionale* (Routledge 2011); M Noortmann, A Reinisch e C Ryngaert (a cura di), *Attori non statali nel diritto internazionale* (Hart 2015); e la rivista *Non-State Actors in International Law*.

2

SJ Anaya, 'Una definizione contemporanea della norma internazionale di autodeterminazione' (1993) 3 *Diritto transnazionale e problemi contemporanei* 131, 157; IM Giovani, *Inclusione e Democrazia* (OUP 2000) 275; K Knop, *Diversità e autodeterminazione nel diritto internazionale* (CUP 2002) 13; SJ Anaya, *Popoli indigeni nel diritto internazionale* (2a edn, OUP 2004) 153; SJ Anaya, 'Diritti umani internazionali e popoli indigeni: il passaggio verso lo Stato multiculturale' (2004) 21 *Arizona Journal of International and Comparative Law* 13, 14; T Koivurova e L Heinämäki, 'La partecipazione delle popolazioni indigene alla creazione di norme internazionali nell'Artico' (2006) 42 *Polar Record* 101, 101-102; A Boyle e C Chinkin, *The Making of International*

56

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



Law(OUP 2007) 50; N Loukacheva, "Internazionalismo delle "popolazioni indigene antiche": alla ricerca di una giustificazione legale" (2009) 45 Polar Record 51, 52–53; C Charters, 'Un approccio di autodeterminazione per giustificare la partecipazione dei popoli indigeni al diritto internazionale e alla definizione delle politiche' (2010) 17 International Journal on Minority and Group Rights 215; L Heinämäki, 'Verso un partenariato paritario tra popoli indigeni e Stati: imparare dalle esperienze antiche' (2011) 3 Annuario della legge polare 193, 223; M Åhren, Lo status dei popoli indigeni nel sistema giuridico internazionale(OUP 2016) 132; D Cambou, "Migliorare la partecipazione delle popolazioni indigene a livello intergovernativo per rafforzare l'autodeterminazione: lezioni dall'Artico" (2018) 87 Nordic Journal of International Law 26; T Whare, "Pezzo riflettente su Māori e l'ILO" (2020) 24 International Journal of Human Rights 303, 303–304. Cf JA Hofbauer, La sovranità nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione (Brill 2017) 71.

3

Conosciuto anche come gli Irochesi.

4

G Woo, 'Canada's Forgotten Founders: The Modern Significance of the Haudenosaunee (Iroquois) Application for Membership in the League of Nations' [2003] Journal of Law, Social Justice and Global Development 12.

5

S Lightfoot, Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution (Routledge 2016) 36.

6

Risoluzione UNGA 61/292 (2 ottobre 2007).

7

N Jones, "Towards a Right of Peoples to Participation in Global Governance" (tesi di dottorato, Università di Cambridge 2020), capp. 4–7.

8

Cfr. J Sändig, J von Bernstorff e A Hasenclever, 'Special Issue: Affectedness in International Institutions' (2018) 3 Third World Thematics 587–812. Va notato, tuttavia, che i popoli indigeni, che hanno diritto all'autodeterminazione, sono chiaramente distinti legalmente dagli altri partecipanti "interessati" alla governance globale, come i movimenti contadini, le persone affette da HIV/AIDS e le organizzazioni di bambini lavoratori.

9

Credo che una risposta, in dottrina, possa derivare dal diritto internazionale consuetudinario; dato il numero di casi di tale pratica, è possibile intraprendere un'analisi empirica sulla presenza o meno degli elementi di consuetudine. Questa possibilità è discussa a lungo in Jones, Towards a Right of Peoples to Participation. Sebbene questo tipo di comprensione empiricamente fondata sia ovviamente essenziale, può essere significativamente integrato da un'indagine teorica del tipo intrapreso qui.

10

57

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentin – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



J Klabbers, "Il diritto di essere preso sul serio: l'autodeterminazione nel diritto internazionale" (2006) 28 HRQ 186.

11

M Pomerance, *Self-Determination in Law and Practice – The New Doctrine in the United Nations* (Nijhoff 1982) 37; A Cassese, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal* (CUP 1995) 101. Sull'autodeterminazione interna in generale, vedi A Rosas, 'Internal Self-Determination', e J Salmon, 'Internal Aspects of the Right to Self-Determination', entrambi in C Tomuschat (a cura di), *Modern Law of Self-Determination* (Nijhoff 1993) 225, 253.

12

Vedi sopra, n 2.

13

Si veda, ad esempio, Koivurova e Heinämäki, 'The Participation of Indigenous Peoples', 102. La spiegazione più completa è fornita da Charters, 'A Self-Determination Approach', tuttavia questo non mette ancora in discussione completamente la legge dell'autodeterminazione.

14

Cfr., ad esempio, Carta delle Nazioni Unite (adottata il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945) 1 UNTS 26, artt. 1(2) e 55.

15

Cfr., ad esempio, Conseguenze legali per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in Namibia (Africa sudoccidentale) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicurezza (parere consultivo) [1971] ICJ Rep 16, 31; Sahara occidentale (parere consultivo) [1975] ICJ Rep 12, 31–33; Caso relativo a Timor Est (Portogallo contro Australia) (merito) [1995] ICJ Rep 90, 102; Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (parere consultivo) [2004] ICJ Rep 136, 182–83.

16

Timor Est, 102; Parere consultivo del muro, 171–72.

17

Molti hanno fatto questa osservazione: si veda ad esempio B Kingsbury, 'Reconciling Five Competing Conceptual Structures of Indigenous Claims in International and Comparative Law' (2001) 34 NYU Journal of International Law and Politics 189, 217.

18

Commissione dei relatori, "La questione delle Isole Aaland: rapporto presentato al Consiglio della Società delle Nazioni dalla Commissione dei relatori" (aprile 1921) Società delle Nazioni Doc B7 [C] 21/68/106, 27.

19

Su queste questioni, e sull'autodeterminazione in generale, si veda, ad esempio, J Summers, *Peoples and International Law* (2nd edn, Nijhoff 2014).

58

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)





20

Questo tipo di indagine è stata condotta in N Jones, 'Towards a Right of Peoples to Participation', cap 3.

21

Tra le altre questioni, le popolazioni indigene sono raramente costituite come organizzazioni non governative; infatti, molte organizzazioni di popolazioni indigene sono di natura governativa. Pertanto, potrebbero non essere disposti a chiedere l'accreditamento come ONG anche se tecnicamente ammissibili. Inoltre, potrebbero non soddisfare i requisiti di accreditamento, a causa della scarsa corrispondenza tra le tradizionali strutture organizzative e governative e le strutture delle ONG occidentali: UNHRC, "Modi e mezzi per promuovere la partecipazione alle Nazioni Unite dei rappresentanti dei popoli indigeni su questioni che li riguardano" (2 luglio 2012) UN Doc A/HRC/21/24.

22

UNHRC, 'Modi e mezzi'.

23

Risoluzione UNGA 70/232 (23 dicembre 2015), paragrafo 19.

24

Vedere la discussione in proposito in Cambou, 'Enhancing the Participation', 45–46.

25

Risoluzione UNGA 71/321 (23 settembre 2017), paragrafi 5–9.

26

Per un eccellente resoconto dei diritti dei popoli indigeni, inclusa una discussione su dove differiscono da quelli di altri gruppi, vedi Åhren, 'Indigenous Peoples' Status'.

27

I popoli indigeni hanno lo stesso diritto all'autodeterminazione di cui godono gli altri popoli: SJ Anaya, 'The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration Era' in C Charters e R Stavenhagen (a cura di), Making the Declaration Lavoro: Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (IWGIA 2009) 184, 185.

28

Summers, Popoli e diritto internazionale, 39.

29

Compreso da Woodrow Wilson e Vladimir Lenin: Cassese, autodeterminazione dei popoli, 14-23.

30

59

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



Commissione dei relatori, "The Aaland Islands Question", 27. Sebbene il principio fosse "cruciale per la legittimità degli Stati e dei loro confini" e quindi "ha plasmato il contenuto della legge": Summers, Peoples and International Law, 179.

31

Carta delle Nazioni Unite, articolo 1(2).

32

Rosas, 'Autodeterminazione interna', 225.

33

Cassese, Self-Determination of Peoples , 43. In effetti, molti Stati hanno sottolineato che l'inclusione dell'autodeterminazione non doveva essere interpretata come un diritto alla secessione, all'indipendenza o alla democrazia: Summers, Peoples and International Law, 198-99.

34

parere consultivo della Namibia; Sahara occidentale [55], [59]. P Macklem, "Autodeterminazione in tre movimenti" in F Teson (a cura di), The Theory of Self-Determination (CUP 2016) 94, 99–104.

35

UNGA Res 1514 (XV) (14 dicembre 1960) ("Dichiarazione coloniale").

36

Dichiarazione coloniale, paragrafi 4-5.

37

UNGA Res 1541 (XV) (15 dicembre 1960). Si veda anche la Dichiarazione del 1970 sui principi del diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, UNGA Res 2625(XXV) (24 ottobre 1970).

38

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (adottata il 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976) 993 UNTS 3. Si veda R McCorquodale, 'Self-Determination: A Human Rights Approach' (1994) 43 ICLQ 857.

39

McCorquodale, 'Un approccio ai diritti umani', 872.

40

Cfr. Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 55-56.

41

ivi 55.

42

60

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



ivi 52-55.

43

Macklem, Tre Movimenti, 108.

44

Sull'autodeterminazione interna si veda, ad es., Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 101.

45

Riferimento del Governatore in Consiglio riguardante alcune questioni relative alla secessione del Quebec dal Canada [1998] 2 SCR 217 (Corte suprema del Canada) [136].

46

J Crawford, La creazione degli Stati nel diritto internazionale (2a edn, OUP 2007) 25.

47

Åhren, Stato dei popoli indigeni, 28–29; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 39-43; Crawford, Creazione degli Stati, 112–14.

48

Vi è consenso sul diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati: si veda, ad esempio, Summers, Peoples and International Law, 45-46; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 71; Crawford, Creation of States, 127. Sulle interpretazioni territoriali, si veda UNGA Res 1541 (XV) (15 dicembre 1960), Principi IV e V.

49

Åhren, Stato delle popolazioni indigene, 31, 35; Knop, Diversità e autodeterminazione, 56–57; Cassese, Autodeterminazione dei popoli, 141-146; Summers, Popoli e diritto internazionale, 305.

50

Vedi anche UNGA, Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (25 giugno 1993) UN Doc A/CONF.157/23.

51

Sui popoli sotto regimi razzisti, si veda UNSC Res 581 (1986), paragrafo 7. Sull'occupazione, si veda, ad esempio, Timor Est [90]; UNGA Res 42/15 (10 novembre 1987). Sulla Palestina si veda, ad esempio, Wall Advisory Opinion [118]; Risoluzione UNGA 3236 (XXIX) (22 novembre 1974).

52

Risoluzione UNGA 61/295 (2 ottobre 2007).

53

Vedi, per esempio, Anaya, 'Post-Declaration Era', 185; M Weller, 'Self-Determination of Indigenous Peoples' in J Hohmann e M Weller (a cura di), The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary (OUP 2018) 115, 146.

61

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



54

J Castellino e C Doyle, 'Chi sono i 'popoli indigeni'? An Examination of Concepts Concerning Group Membership in the UNDRIP' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 7, 32–36.

55

Åhren, *Lo status dei popoli indigeni*, 35.

56

M Scheinin e M Åhren, 'Relationship to Human Rights, and Related International Instruments' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 63.

57

Adottato da Anaya, 'Indigenous Peoples', 74. Questo è stato scelto dalla molteplicità di formulazioni (simili) nella letteratura in quanto sembra catturare accuratamente l'intento e lo spirito della legge.

58

C Foster, 'Articolare l'autodeterminazione nel progetto di dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni' (2001) 12 EJIL 141, 143; A Tomaselli, "Il diritto alla partecipazione politica dei popoli indigeni: un approccio olistico" (2017) 24 *International Journal on Minority and Group Rights* 390, 403–404.

59

Cassese, *Autodeterminazione dei popoli*, 126-127. Vedi anche *Sahara occidentale* [59].

60

Cassese, *Autodeterminazione dei popoli*, 128.

61

ibid 128-29.

62

ivi 129.

63

ivi 131.

64

Kingsbury, *La riconciliazione dei cinque*, 223.

65

*Dichiarazione coloniale*, paragrafo 1.

66

62

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



ivi, comma 4.

67

ivi, comma 5.

68

Ad esempio, le decisioni giudiziarie sulla natura erga omnes dell'autodeterminazione presuppongono una relazione tra un popolo e tutti gli altri stati.

69

Su questo si veda A Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law* (CUP 2004) 13–29, 32–33, 43, 48–49, 53, 61–62; M Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960* (CUP 2001) 72–75, 113–15, 126–68.

70

Summers, *Popoli e diritto internazionale*, 203, 209.

71

Terzo, settimo e dodicesimo 'considerando'.

72

Macklem, *Tre Movimenti*, 100.

73

Summers, *Popoli e diritto internazionale*, 205 nota 64.

74

Anaya, 'Era post-dichiarazione', 189.

75

SJ Anaya e L Rodríguez-Piñero, 'The Making of the UNDRIP' in J Hohmann e M Weller (a cura di), *The UN Declaration on the Rights of Indigenous People: A Commentary* (OUP 2018) 116, 140.

76

Anaya, 'Popoli indigeni', 54.

77

Anaya e Rodríguez-Piñero, 'The Making of the UNDRIP', 140.

78

Si veda Lightfoot, *Global Indigenous Politics*, 34–38, 43. Si veda anche la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, 'Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations' (1987) UN Doc E/CN.4/Sub.2/1986/7 e Add.1–4 ('Martínez Cobo Report').

79

63

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglioVeneto@clnv.eu)





Anaya, 'Era post-dichiarazione', 190.

80

Charters, 'Un approccio di autodeterminazione', 228.

81

P Macklem, "Riconoscimento indigeno nel diritto internazionale: osservazioni teoriche" (2008) 30 Michigan Journal of International Law 177, 179.

82

Kingsbury, La riconciliazione dei cinque, 232.

83

R Higgins, Problemi e processo: diritto internazionale e come lo usiamo (OUP 1995) 120.

84

Sull'autodeterminazione come processo continuo, vedi Higgins, Problems and Process , 120.

85

Anaya, 'Era post-dichiarazione', 189.

86

A von Bogdandy e altri (a cura di), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law (Springer 2010); S Cassese e altri, Global Administrative Law: The Casebook (3rd edn, IRPA 2012).

87

Sugli accordi economici "megaregionali", cfr. B Kingsbury e altri, Megaregulation Contested: Global Economic Ordering After TPP (OUP 2019).

88

GF Sinclair, 'State Formation, Liberal Reform and the Growth of International Organizations' (2015) 26 EJIL 445, 446. Si veda, ad esempio, E Benvenisti, The Law of Global Governance ( Brill -Nijhoff 2014) 25–69.

89

In base al quale si ritiene che gli IO abbiano, oltre ai poteri esplicitamente concessi dagli Stati membri, quelli necessari per il loro effettivo funzionamento: si veda in generale V Engström, Understanding Powers of International Organizations (Åbo Akademi University Press 2009).

90

Si veda, ad esempio, A von Bogdandy, M Goldmann e I Venzke, 'From Public International to International Public Law: Translating World Public Opinion into International Public Authority' (2017) 28 EJIL 115, 116.

91

64

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



JE Alvarez, Organizzazioni internazionali come legislatori (CUP 2006).

92

Si veda, ad esempio, KE Davis e altri (a cura di), *Governance by Indicators: Global Power through Classification and Rankings* (OUP 2012); J Friedrich, 'Legal Challenges of Non-Binding Instruments: The Case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries' in A von Bogdandy e altri (a cura di), *The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law* (Springer 2010) 511.

93

Ciò è illustrato, ad esempio, in M. Smrkolj, "Istituzioni internazionali e processo decisionale individualizzato: un esempio di determinazione dello status di rifugiato dell'UNHCR" in A von Bogdandy e altri (a cura di), *The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law* (Primavera 2010) 165.

94

Si veda, ad esempio, B Schöndorf-Haubold, 'The Administration of Information in International Administrative Law – The Example of Interpol' in A von Bogdandy e altri (a cura di), *The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law* (Springer 2010) 229.

95

Si veda, ad esempio, RB Stewart e MR Sanchez-Badin, 'The World Trade Organization: Multiple Dimensions of Global Administrative Law' (2011) 9 *ICON* 556, 557. Una definizione di esercizio dell'autorità pubblica internazionale è 'l'adozione di un atto che colpisce la libertà degli altri nel perseguimento di un interesse comune': von Bogdandy, Goldmann e Venzke, 'Public International to International Public', 117.

96

J Klabbers, 'Sources of International Organizations Law: Reflections on Accountability' in J D'Aspremont e S Besson (a cura di), *The Oxford Handbook of the Sources of International Law* (OUP 2017) 987, 988.

97

Conosciuto anche come 'principal-agent' o 'vertical approach': J Klabbers, 'International Organizations in the Formation of Customary International Law' in E Cannizzaro e P Palchetti (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force: A Methodological Approach* (Nijhoff 2005) 180, 183.

98

E Benvenuti, 'Sostenere la democrazia tra le sfide delle nuove tecnologie: quale ruolo per la legge della governance globale?' (2018) 29 *EJIL* 9, 10–12, 16–30. Sul funzionalismo e i suoi limiti, vedi in generale J Klabbers, 'The Transformation of International Organizations Law' (2015) 26 *EJIL* 9.

99

65

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentin – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



A Hurrell, 'Power, Institutions, and the Production of Inequality' in M Barnett e R Duvall (a cura di), Power in Global Governance (CUP 2005) 33, 56.

100

Benvenuti, 'Sostenere la democrazia', 13.

101

Si veda, ad esempio, A Reinisch, 'Securing the Accountability of International Organizations' (2001) 7 Global Governance 131; D Hovell, 'Due Process in the United Nations' (2016) 110 AJIL 1; RB Stewart, "Rimedio al disprezzo nella governance normativa globale: responsabilità, partecipazione e reattività" (2014) 108 AJIL 211, 221.

102

Giovani, Inclusion, 258.

103

ivi 258-59.

104

Naturalmente, la Dichiarazione è stata sviluppata con alti livelli di partecipazione da parte delle stesse popolazioni indigene.

105

Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni (15 giugno 2016) OAS Doc AG/RES.2888 (XLVI-O/16); Convenzione relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti (adottata il 27 giugno 1989, entrata in vigore il 5 settembre 1991) 1650 UNTS 383; per la bozza della Convenzione Nordic Saami in inglese, vedi < <https://sametinget.se/105173> >.

106

Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (adottata il 15 luglio 1967, entrata in vigore il 26 aprile 1970) 828 UNTS 3, articoli 3 e 4.

107

Sull'appropriazione indebita, si veda, ad esempio, S Subbiah, 'Reaping What They Sew: The Basmati Rice Controversy and Strategies for Protecting Traditional Knowledge' (2004) 27 British Columbia International and Comparative Law Review 529.

108

Istituito nel 2000 dall'Assemblea generale dell'OMPI: WIPO, "Assemblea generale dell'OMPI, ventiseiesima (dodicesima straordinaria) sessione, relazione" (3 ottobre 2000) WIPO Doc WO/GA/26/10, paragrafo 71.

109

WIPO, 'Assemblies of the Member States of WIPO, Fifty-Seventh Series of Meetings, October 2 to 11, 2017, Summary Report, Addendum, Item 18 of the Consolidated Agenda' (11 ottobre 2017) WIPO Doc A/57/11/ Aggiungi.6.

66

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



110

Per le versioni più aggiornate di queste bozze, vedere < [www.wipo.int](http://www.wipo.int) >.

111

C Oguamanam, Proprietà intellettuale nella governance globale: una questione di sviluppo (Routledge 2012) 81.

112

F Boehme e altri, "Diversità culturale e politica del riconoscimento nelle organizzazioni internazionali" (2018) 9 Journal of International Organization Studies 27, 30.

113

DF Robinson, P Roffe e A Abdel-Latif, "Introduzione: mappatura dell'evoluzione, dello stato di avanzamento e del futuro della CIG dell'OMPI" in DF Robinson, A Abdel-Latif e P Roffe (a cura di), Protecting Traditional Knowledge (Taylor e Francesco 2017) 3.

114

Convenzione sulla diversità biologica (adottata il 5 giugno 1993, entrata in vigore il 29 dicembre 1993) 1760 UNTS 79, preambolo, dodicesimo considerando.

115

P West, J Igoe e D Brockington, "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas" (2005) 35 Annual Review of Anthropology 251, 258.

116

Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ristampata in FAO, Testi di base dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO 2017), art IV(9).

117

UNESCO, 'Policy on Engaging with Indigenous Peoples' (9 agosto 2017) UNESCO Doc 202 EX/9, paragrafo 15.

118

Cfr. Organizzazione marittima internazionale, "Comitato per la protezione dell'ambiente marino, 70a sessione, punto 17 dell'ordine del giorno, Qualsiasi altra attività, sicurezza alimentare e spedizioni indigene antiche, presentata da FOEI, WWF e ambiente del Pacifico" (19 agosto 2016) IMO Doc MEPC 70/17 /10, paragrafi 3-14.

119

Si veda, ad esempio, International Seabed Association, 'Regolamenti sulla prospezione e l'esplorazione di noduli polimetallici nell'area' (22 luglio 2013) ISA Doc ISBA/19/C/17.

120

67

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



J Hunter, P Singh e J Aguon, 'Broadening Common Heritage: Affronting Gaps in the Deep Sea Mining Regulatory Regime' (2018) Harvard Environmental Law Review (Online) < <https://harvardelr.com/2018/04/16/ampliamento-patrimonio-comune/> > (rilevando che l'esplorazione delle profondità marine ha già avuto ripercussioni negative sui mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene a causa dei disturbi delle popolazioni ittiche e dei danni alla qualità dell'acqua).

121

Cfr., ad esempio, Accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco [2000] GU L70/2. Cfr. causa T-512/12 Front Polisario/Consiglio dell'Unione europea EU: T: 2015:953.

122

Si veda in generale F Scarpa, 'The EU, the Arctic, and Arctic Indigenous Peoples' (2014) 6 Yearbook of Polar Law 427.

123

Regolamento (CE) 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [2009] GU L286/36.

124

Scarpa, L'Ue, l'Artico, 428.

125

ivi 429.

126

Sulla responsabilità degli Stati nei confronti degli "estranei", si veda SS Agon e E Benvenisti, "The Law of Strangers: The Form and Substance of Other-Regarding International Adjudication" (2018) 68 University of Toronto Law Journal 598.

127

L'espressione "due morsi di mela" è presa in prestito da A Reinisch e C Irgel, che scrivono nel contesto della partecipazione delle ONG: "The Participation of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the WTO Dispute Settlement System" (2001) 1 Non- Attori statali e diritto internazionale 127, 132.

128

EB Bluemel, "Separare i diritti strumentali dai diritti intrinseci: verso una comprensione della partecipazione indigena al processo decisionale internazionale" (2005) 30 American Indian Law Review 55, 75.

129

Consiglio della nazione Navajo, 'Adozione e raccomandazione di prese di posizione riguardo al riconoscimento delle Nazioni Unite per la nazione Navajo' (22 luglio 2009) Doc NNHRC/Report 03/2009, 22–23.

68

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)





130

J Habermas 'Tre modelli normativi di democrazia' (1994) 1 Costellazioni 1, 5.

131

Koivurova e Heinämäki, 'La partecipazione dei popoli indigeni', 102.

132

A Peters, 'International Organizations in International Law' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone (a cura di), The Oxford Handbook of International Organizations (OUP 2016) 33, 46.

133

RO Keohane, S Macedo e A Moravcsik, 'Democracy Enhancing Multilateralism' (2009) 61 Organizzazione internazionale 1.

134

O Bring, "Il Kurdistan e il principio dell'autodeterminazione" (1992) 35 Annuario tedesco del diritto internazionale 157, 159.

135

T Koivurova, "Stati sovrani e popoli autodeterminati: ritagliarsi un posto per i popoli indigeni transnazionali in un mondo di Stati sovrani" (2010) 12 International Community Law Review 191, 204.

136

Questo punto è stato sollevato rispetto agli interessi transnazionali in generale in Reinisch e Irgel, 'Partecipazione of Non-Governmental Organisations', 132.

137

Sul movimento indigeno globale, vedi Lightfoot, Global Indigenous Politics .

138

Åhren, Stato dei popoli indigeni, 8–37.

139

HG Schermers e NM Blokker, Diritto istituzionale internazionale (Nijhoff 2011) 307–308.

140

RA Wessel, 'Executive Boards and Councils' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone (a cura di), The Oxford Handbook of International Organizations (OUP 2016) 802, 804.

141

T Piiparinen, 'Secretariats' in J Katz Cogan, I Hurd, and I Johnstone, The Oxford Handbook of International Organizations (OUP 2016) 839–40, 843.

142

69

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



Si veda, ad esempio, JB Heath, 'SARS, the 'Swine Flu' Crisis and Emergency Procedures in the WHO' in S Cassese e altri, *Global Administrative Law: The Casebook* (3rd edn, IRPA 2012) ch IB10.

143

Wessel, "Comitati e consigli esecutivi", 814–820.

144

Cfr., ad esempio, Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità: AC Deshman, 'International Organizations and Horizontal Review: The World Health Organisation, the Parliamentary Council of Europe, and the H1N1 Pandemic' in S Cassese and others, *Global Administrative Law: The Casebook* (3a edn, IRPA 2012) ch IE9; e la Commissione europea: trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (adottato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009) 2702 UNTS, articoli 106(3) e 45(3)(d) .

145

Trattato sull'Unione europea (adottato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993) 1755 UNTS 3, art 17(3); Atto costitutivo dell'Unione Africana (adottato l'11 luglio 2000, entrato in vigore il 26 maggio 2001) 2158 UNTS 3, art 14.

146

Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (adottata il 16 novembre 1945, entrata in vigore il 4 novembre 1946) 4 UNTS 52, art V (2).

147

Qui i termini "società civile" ed "ONG" sono usati in modo intercambiabile: per una discussione più completa di questi termini e delle loro differenze si veda S Lang, *ONG, Civil Society, and the Public Sphere* (CUP 2013) capp. 2 e 3.

148

H Cullen e K Morrow, "Società civile internazionale nel diritto internazionale: la crescita della partecipazione delle ONG" (2001) 1 *Attori non statali e diritto internazionale* 7.

149

Carta delle Nazioni Unite, articolo 71.

150

Z Pearson, "Organizzazioni non governative e Corte penale internazionale: mutevoli paesaggi del diritto internazionale" (2006) 39 *Cornell International Law Journal* 243, 245.

151

Per resoconti di tali processi, vedere, ad esempio, K Anderson, 'The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations, and the Idea of International Civil Society' (2000) 11 *EJIL* 91; C Price Cohen, "Il ruolo delle organizzazioni non governative nella stesura della Convenzione sui diritti dell'infanzia" (1990) 12 *HRQ* 137.

70

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



152

Si veda, ad esempio, Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, "Our Common Future" (1987) UN Doc A/42/427, 38; UNGA, Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (13 giugno 1992) UN Doc A/CONF.151/26, Principio 10; Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (conclusa il 25 giugno 1998, entrata in vigore il 30 ottobre 2001) 2161 UNTS 447.

153

Qui i termini "ONG" e "società civile" sono usati in modo intercambiabile, sebbene tecnicamente quest'ultima categoria sia più ampia della prima.

154

S Charnovitz, 'The Illegitimacy of Preventing ONG Participation' (2011) 36 Brooklyn Journal of International Law 891, 894–95, 904ff.

155

K Raustiala, 'Stati, ONG e istituzioni ambientali internazionali' (1997) 41 International Studies Quarterly 719; P Van den Bossche, "Coinvolgimento delle ONG nell'OMC: una prospettiva comparativa" (2008) 11 JIEL 717, 720.

156

N Maisley, 'Il diritto internazionale dei diritti? Articolo 25(a) dell'ICCPR come diritto umano a prendere parte al processo legislativo internazionale' (2017) 28 EJIL 89.

157

Si veda in generale V Van Dyke, 'Human Rights and the Rights of Groups' (1974) 28 American Journal of Political Science 725; W Kymlicka, Cittadinanza multiculturale: una teoria liberale dei diritti delle minoranze (Clarendon 1995).

158

E Benvenisti, 'Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards' (1999) 31 NYU Journal of International Law and Politics 843, 848–49.

159

Young, Inclusion, 34. Un avvertimento importante è che un gruppo che è in minoranza numerica non è sempre impotente; infatti, una potente minoranza può essere il gruppo sociale dominante: vedi, ad esempio, E Kaufmann e O Haklai, 'Dominant Ethnicity: From Minority to Majority' (2008) 14 Nations and Nationalism 743, 747–53.

160

Van Dyke, "Diritti umani", 32; Kymlicka, Cittadinanza multiculturale, 52.

161

Cfr., ad esempio, Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (aperta alla firma il 1° febbraio 1995, entrata in vigore il 1° febbraio 1998) STCE n. 157; PIDCP, articolo 27.

71

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



162

M Guibernau, "Nazioni senza Stati: comunità politiche nell'era globale" (2004) 25 Michigan Journal of International Law 1251.

163

Giovani, Inclusione, 141.

164

A Reynolds, "Seggi riservati nelle legislature nazionali: una nota di ricerca" (2005) 30 Studi legislativi trimestrali 301.

165

A Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (Yale University Press 1977). Esempi di stati consociativi includono Belgio e Burundi: R Lemarchand, "Consociationalism and Power Sharing in Africa: Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of the Congo" (2006) 106 African Affairs 1.

166

PIDPR, articolo 25.

167

Stewart, "Rimedio al disprezzo".

168

J Smith e D West, "The Uneven Geography of Global Civil Society: National and Global Influences on Transnational Association" (2006) 84 Social Forces 621.

169

Naturalmente, ciò solleva la questione se esista un diritto delle minoranze nazionali a partecipare al processo legislativo internazionale. A causa del cosiddetto 'firewall' tra la legge applicabile alle 'minoranze' e quella applicabile ai 'popoli', questa questione non è opportuna per ulteriori considerazioni in questa sede.

170

UNHRC, 'Ways and Means', paragrafo 8.

171

ivi, paragrafo 9.

172

ECOSOC Res 1996/31 (25 luglio 1996), principio 10.

173

ibid, principio 9.

72

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



174

ibid, principio 22.

175

UNHRC, 'Ways and Means', paragrafo 10.

176

Si veda, ad esempio, P Gourevitch e DA Lake, 'Beyond Virtue: Evaluating and Enhancing the Credibility of Non-Governmental Organizations' in PA Gourevitch, DA Lake, e J Gross Stein (a cura di), *The Credibility of Transnational NGOs: When Virtue is Not Abbastanza* (CUP 2012) 3; N Banks, D Hulme e M Edwards, "ONG, Stati e donatori rivisitati: ancora troppo vicini per il comfort?" (2015) 66 *Sviluppo mondiale* 707; T Brühl, 'Rappresentare il popolo? ONGs in International Negotiations' in J Steffek e K Hahn (eds), *Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy, Accountability, Representation* (Palgrave Macmillan 2010) 181.

177

J Sändig, J Von Bernstorff e A Hasenclever, 'Affectedness in International Institutions: Promises and Pitfalls of Involving the Most Affected' (2018) 3 *Tematiche del terzo mondo* 587, 587.

178

A Schramm e J Sändig, 'Affectedness Alliances: Affected People at the Center of Transnational Advocacy' (2018) 3 *Tematiche del terzo mondo* 664.

179

Come nota Xanthaki, gli stati sono "ansiosi di "riempire" il significato del diritto all'autodeterminazione con la democrazia e la partecipazione, come tentativo di mettere da parte l'aspetto esteriore del diritto - e della secessione": A Xanthaki, *Indigenous Rights and Standard delle Nazioni Unite* (CUP 2007) 162.

180

Peters, "Organizzazioni internazionali".

181

Vedi J Raz, *La morale della libertà* (OUP 1988) 208; Jovanović, *Collective Rights* , 196. Sulla correlatività di diritti e doveri, si veda WN Hohfeld, 'Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning' (1913) 23 *Yale Law Journal* 16, 33.

182

Tali strumenti includono memorandum d'intesa, accordi politici esecutivi, testi conclusivi di conferenze intergovernative, dichiarazioni e così via.

183

Charters, 'Un approccio di autodeterminazione', 231, 238.

184

73

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)





Tuttavia, per le ragioni indicate nella parte IV(B) di cui sopra, queste procedure non dovrebbero essere identiche a quelle applicate alle organizzazioni della società civile, dal momento che queste ultime mal si adattano alla natura e alla struttura delle organizzazioni rappresentative delle popolazioni indigene.

185

In effetti, molti segretariati dell'OI impiegano già specialisti in questioni relative alle popolazioni indigene (ad es. UNESCO, WIPO, FAO). Tali funzionari sarebbero ben attrezzati per valutare la rilevanza delle attività dell'IO per le popolazioni indigene. Inoltre, il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene trasmette regolarmente raccomandazioni riguardanti le attività delle IO che incidono sull'autodeterminazione delle popolazioni indigene e la necessità della partecipazione delle popolazioni indigene a tali attività, alle IO competenti. In altre parole, i segretariati dell'IO hanno accesso alle competenze necessarie per prendere tali decisioni.

186

Si vedano, ad esempio, gli organi del trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite e le petizioni dinanzi alla Commissione dei mandati della Società delle Nazioni e al Consiglio di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite.

187

Lindblom fa un'argomentazione analoga in relazione allo status consultivo delle ONG: Lindblom, *Non-Governmental Organizations*, 525.

188

Il rapporto Cardoso ha fatto un punto simile in relazione alle ONG, rilevando la capacità di manipolazione politica quando gli stati hanno il controllo del processo di accreditamento: Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, *'We the Peoples: Civil Society, the United Nations e governance globale: rapporto del gruppo di personalità eminenti sulle relazioni tra Nazioni Unite e società civile'* (11 giugno 2004) UN Doc A/58/817, paragrafo 121.

189

Vedi SR Arnstein, *'A Ladder of Citizen Participation'* (1969) 35 *Journal of the American Institute of Planners* 216.

190

Si veda, ad esempio, il Consiglio artico: Cambou, *'Enhancing the Participation'*. È importante sottolineare, tuttavia, che la partecipazione può essere distinta dall'influenza sui risultati e il diritto alla prima non garantisce la seconda. Choer Moraes descrive in dettaglio ulteriori fattori che consentono di tradurre la partecipazione in influenza: H Choer Moraes, *'Beyond a Seat at the Table: Participation and Influence in Global Governance'* (2019) 25 *Global Governance* 563.

191

Claire Charters lo chiama *'approccio di partecipazione contestuale'*: Charters, *'A Self-Determination Approach'*, 222–223.

Si Rivendica la tutela dei diritti umani inderogabili. Il diritto di Autodeterminazione è un diritto umano inalienabile.

74

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



## Convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani

I diritti umani tutelano la persona e la sua dignità in tempo di pace e in tempo di guerra. Sono garantiti dal diritto internazionale ed è compito dello Stato farli rispettare. È con questo spirito che la ONU ha sviluppato un insieme di convenzioni vincolanti, che traggono origine dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

Si distinguono principalmente tre tipi di diritti umani:

i diritti civili e politici: per esempio il diritto alla vita, la libertà di riunione e la libertà di religione

i diritti economici, sociali e culturali: per esempio il diritto al lavoro, all'istruzione e alla sicurezza sociale

i diritti della «terza generazione»: per esempio il diritto allo sviluppo e a un ambiente sano e pulito

## Convenzioni dell'ONU

Le principali convenzioni dell'ONU sui diritti umani sono:

### Patto ONU I

Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) comprende tutti i diritti umani che rientrano nel campo dell'economia, della società e della cultura.

### Patto ONU II

Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) contiene importanti garanzie volte a proteggere le libertà fondamentali di ogni individuo.

### Discriminazione razziale

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) mira esplicitamente a eliminare la discriminazione sulla base della razza, del colore, della ascendenza e dell'origine nazionale ed etnica.

### Discriminazione nei confronti della donna

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) vieta la discriminazione delle donne in tutti gli ambiti della vita.

### Tortura

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) obbliga gli Stati Parte a impedire e a punire la tortura.

### Diritti del fanciullo

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) garantisce una tutela completa dei diritti umani dei bambini e dei giovani di età inferiore a 18 anni.

### Persone con disabilità

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) garantisce a tali persone la totalità dei diritti umani e la partecipazione alla vita pubblica, economica e sociale.

### Sparizione forzata.

75

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CPEd) mira a punire e a combattere la sparizione forzata in quanto violazione dei diritti umani.

Lavoratori migranti

La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW) tutela i lavoratori e le lavoratrici migranti e i loro familiari.

Contrariamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni summenzionate hanno un carattere vincolante per gli Stati membri.

Convenzioni del Consiglio d'Europa

Tra le principali convenzioni del Consiglio d'Europa sui diritti umani figurano: la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (STCE 005) e i suoi Protocolli addizionali

la Carta sociale europea e la Carta sociale europea riveduta

la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani

la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)

la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Denunciare violazioni dei diritti umani.

La capacità degli individui di lamentarsi della violazione dei loro diritti in un'arena internazionale conferisce un significato reale ai diritti contenuti nei trattati sui diritti umani.

Esistono nove trattati internazionali fondamentali sui diritti umani. Ciascuno di questi trattati ha istituito un "organo del trattato" (Comitato) di esperti per monitorare l'attuazione delle disposizioni del trattato da parte dei suoi Stati parti.

Gli organi del trattato (CCPR, CERD, CAT, CEDAW, CRPD, CED, CMW, CESCRC e CRC) possono, a determinate condizioni, prendere in considerazione reclami o comunicazioni individuali da parte di individui. Per il Comitato Lavoratori Migranti (CMW), il meccanismo di denuncia individuale non è ancora entrato in vigore.

Chi può lamentarsi?

Chiunque può sporgere denuncia presso un Comitato contro uno Stato:

Che è parte del trattato in questione (attraverso la ratifica o l'adesione) che prevede i diritti che sarebbero stati violati;

Che ha accettato la competenza del Comitato per esaminare i reclami individuali, sia attraverso la ratifica o l'adesione a un Protocollo Opzionale (nel caso di ICCPR, CEDAW, CRPD, ICESCRC e CRC) sia facendo una dichiarazione in tal senso ai sensi di uno specifico articolo della Convenzione (nel caso di CERD, CAT, CED e CMW).



I reclami possono essere proposti anche da terzi per conto di privati, a condizione che abbiano prestato il proprio consenso scritto (senza obbligo di specifica forma). In alcuni casi, una terza parte può intentare una causa senza tale consenso, ad esempio quando una persona si trova in carcere senza accesso al mondo esterno o è vittima di una sparizione forzata.

Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens). 2022-

Assemblea generale Distr.: Generale 13 ottobre 2011

Consiglio dei diritti umani-Diciottesima seduta-Punto 3 dell'ordine del giorno

Promozione e tutela di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo.

Risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani 18/6-Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo.

### **Mandato Esecutivo**

Proemio di decreti e leggi di attuazione dei diritti di autodeterminazione disponibili sul sito Istituzionale Gazzetta Ufficiale della Nazione Veneto.

### **Mandato Legislativo.**

In Forza dei poteri conferiti dal decreto legislativo di Governo del Consiglio dei Ministri per delega espressa del potere legislativo del Parlamento,

**Conforme al diritto Internazionale sulla Riscossione dei Diritti di Sovranità del popolo Veneto alla Società per Azioni della Repubblica italiana "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A."**

### **Specifiche societarie**

"COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno uno del mese di marzo. 1 marzo 200 In Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, presso la sede della Regione Veneto.

Art.1

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile nonché dell'art.2, comma 290, della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), tra la "REGIONE VENETO" e la società "ANAS – Società per Azioni" una società per azioni denominata: "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A."

Visto,

STATUTO della "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A." Ragione sociale: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. Capitale sociale: € 2.000.000,00 interamente versato

Soci partecipanti:

ANAS S.p.A. (50% del capitale)

Regione Veneto (50% del capitale)

77

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio veneto@clnv.eu)



Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:

Presidente Manto Monica

Amministratore Delegato Campitelli Maria Rosaria Anna

Registro Imprese di Venezia: n. 03829590276

R.E.A.: VE 0341881

Codice Fiscale e Partita IVA: 03829590276

Sede: via Bottenigo 64/A, 30175 Marghera (VE)

**L'Autorità di Autogoverno del popolo Veneto, Visto:**

STATUTO SOCIETARIO

ATTO COSTITUTIVO

PATTI PARASOCIALI

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001)

autorità di controllo o di vigilanza uffici giudiziari

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

c) la confisca;

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo.

78

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)



#### Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Responsabilità patrimoniale dell'ente.

#### Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

#### Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### Art. 40. Difensore di ufficio





1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

#### Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

#### Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### Art. 48. Adempimenti esecutivi

L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### **Legge del Consiglio Nazionale parlamentare del popolo Veneto autodeterminato sulla concessione dei diritti di Sovranità del Popolo Veneto:**

**“Con Legge parlamentare del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto autodeterminato N. 32 del 06 maggio 2024, dispone alla società per azioni denominata: “Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. una concessione dei diritti di Sovranità del Popolo Veneto di 1 miliardo di euro con rinnovo concessione al saldo annuo.”**

**Inoltre il Governo del Popolo Veneto comunica nell'attuazione esigibile su:**

**“Il diritto di autodeterminazione alla sovranità permanente sulle risorse naturali”**

**Il Consiglio dei Ministri Veneto annuncia l'istituzione di un'apposita agenzia governativa per la gestione delle risorse naturali del territorio veneto, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile della regione.**

**La nuova agenzia avrà il compito di regolamentare l'estrazione delle risorse e di promuovere la ricerca e lo sviluppo in settori chiave come l'energia, l'agricoltura e l'industria. L'obiettivo è quello di garantire una gestione efficace e sostenibile delle risorse**



naturali di cui il Popolo Veneto ha la sovranità permanente, in raccordo con le infrastrutture del territorio che non devono impattare in modo negativo sullo stesso, in modo da mantenere un equilibrio tra economia, infrastrutture, sostenibilità ambientale.

La piena legittimazione esecutiva, attribuita al Consiglio dei Ministri Veneto, conferisce al medesimo organismo il potere di adottare tutte le decisioni necessarie per garantire il corretto svolgimento della concessione autostradale, comprese quelle relative ad eventuali controversie o dispute che dovesse emergere.

Tale concessione autostradale non prevede l'obbligo, da parte dello Stato italiano, Stato occupante dei territori Veneti, di realizzare interventi di manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture stradali presenti nel territorio del Veneto e realizzate dallo Stato italiano, nonché di effettuare investimenti mirati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sempre però vagliate ed autorizzate dallo Stato Veneto, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori Veneti. Inoltre, la legge veneta prevede una durata della concessione autostradale di 15 anni, durante i quali il concessionario e lo Stato italiano sono tenuti ad erogare annualmente la somma pattuita di 5 miliardi di euro al Popolo Veneto.

Durante questo periodo di concessione sono previste delle verifiche annuali degli impegni assunti dalle controparti e di revisione in quelle parti che dovessero essere inadempienti, determinando e ricalibrando la misura stabilita nel documento di concessione, anche relativamente alle mutate condizioni naturali non prevedibili (frane, smottamenti, inondazioni, eventi meteorologici avversi...). Al termine di tale periodo, la concessione può essere rinnovata o revocata, a seconda delle esigenze e delle valutazioni dello Stato Veneto.

Il concessionario deve essere scelto tra una lista di imprese, che si impegnino a rispettare quanto previsto dal bando, avendo priorità per imprese dei territori veneti e secondariamente di altri Stati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Franco Paluan ed il Vice Presidente del Consiglio Parlamentare Federico Ferrin si rendono disponibili per un incontro bilaterale di trattative con apertura al dialogo per trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, tenuto conto degli investimenti effettuati sul suolo Veneto dallo Stato italiano, ma anche degli impatti negativi che tali opere hanno in merito ad inquinamento ambientale e di sostenibilità nel lungo periodo.

La legge del Parlamento Veneto, dispone la possibilità di una vignetta autostradale, per il popolo veneto autodeterminato, al costo di 10euro all'anno su tutta la tratta di competenza del DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212: abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 276) – In vigore dal 16 dicembre 2010, come primo passo verso l'indipendenza fiscale e finanziaria della Nazione Veneto, nel rispetto delle legislazioni nazionali.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri Veneto si impegna a promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, come l'energia solare, quella eolica e l'idroelettrica, sempre in un rapporto equilibrato tra impatto ambientale (anche paesaggistico) e quello di sostenibilità economica del sistema Nazionale Veneto, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di garantire una gestione ecosostenibile delle risorse energetiche. La nuova agenzia governativa avrà il



**compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo in questi settori, al fine di favorire l'innovazione tecnologica e il progresso scientifico della regione, realizzando un rapporto ottimale tra ambiente, risorse ambientali, necessità economiche delle genti venete, economicità dell'intero sistema produttivo nazionale dei territori veneti.**

**Infine, il Consiglio dei Ministri Veneto si impegna a sostenere l'agricoltura locale, promuovendo lo sviluppo di prodotti tipici del territorio e valorizzando le tradizioni e la cultura della regione. In particolare, si prevedono incentivi per l'agricoltura biologica e per la promozione di prodotti a km 0, al fine di favorire l'economia locale e ridurre l'impatto ambientale del trasporto dei prodotti alimentari. In conclusione, il Consiglio dei Ministri Veneto si impegna a promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio, al fine di garantire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente. La nuova agenzia governativa avrà il compito di regolamentare l'estrazione delle risorse e di promuovere la ricerca e lo sviluppo in settori chiave come l'energia, l'agricoltura e l'industria, al fine di favorire il progresso scientifico e tecnologico della Nazione.**

#### **Mandato di diritto internazionale che riguarda i diritti di sovranità dei popoli autoctoni.**

1. Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007: questa dichiarazione riconosce e protegge i diritti fondamentali dei popoli indigeni, compresi i loro diritti di sovranità ed autonomia sulle loro terre, risorse e culture.
2. Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali del 1989: questa convenzione garantisce ai popoli indigeni il diritto di mantenere le proprie istituzioni, tradizioni e usanze e di partecipare alla gestione delle risorse naturali nelle loro terre.
3. Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007: questa dichiarazione riconosce e protegge i diritti fondamentali dei popoli indigeni, compresi i loro diritti di sovranità ed autonomia sulle loro terre, risorse e culture.
4. Altre convenzioni e trattati internazionali sui diritti umani che riconoscono e proteggono i diritti dei popoli indigeni, come la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
5. Sentenze e decisioni di organizzazioni internazionali come la Corte Internazionale di Giustizia o la Corte Interamericana dei Diritti Umani che hanno affrontato questioni relative ai diritti di sovranità dei popoli autoctoni.
6. Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni adottata nel 2007: questa dichiarazione riconosce i diritti collettivi ed individuali dei popoli indigeni, inclusi i loro diritti alla terra, alle risorse naturali, alla partecipazione politica, al consenso libero, preventivo ed informato ed alla conservazione della propria cultura.
7. Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1995: anche se non specificamente rivolta ai popoli indigeni, questa convenzione garantisce la protezione dei diritti delle minoranze nazionali, comprese quelle che possono presentare caratteristiche simili ai popoli autoctoni.
8. Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che affrontano le questioni dei diritti dei popoli indigeni: l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni che



affrontano il tema dei diritti dei popoli indigeni, fornendo orientamenti e raccomandazioni per la protezione e la promozione di tali diritti a livello internazionale.

**Fonti di diritto internazionale che trattano dei diritti dei popoli sulla sovranità permanente e sulla gestione delle risorse:**

1. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982: questa convenzione stabilisce i principi fondamentali relativi alla sovranità permanente delle nazioni sulla loro zona economica esclusiva (ZEE) e sul sottosuolo marino al di fuori della ZEE. Esso stabilisce inoltre le regole per la gestione delle risorse marine, comprese le risorse minerarie e ittiche.
2. Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES): questa convenzione regola il commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche, stabilendo regole per la gestione sostenibile delle risorse naturali e la protezione delle specie minacciate.
3. Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992: questa convenzione sottolinea l'importanza della sovranità permanente delle nazioni sulla loro diversità biologica e fornisce linee guida per la gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità.
4. Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione del 1994: questa convenzione si concentra sulla lotta contro la desertificazione e la siccità nei paesi colpiti, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e riconoscendo il ruolo fondamentale dei popoli locali e delle comunità autoctone.
5. La Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e di altre corti e tribunali internazionali che hanno affrontato questioni relative alla sovranità permanente degli Stati sulla gestione delle risorse e dei territori.
6. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano nelle zone rurali del 2018: questa dichiarazione riconosce i diritti dei contadini e delle persone che lavorano nelle zone rurali, inclusi i loro diritti alla terra, alle risorse naturali ed alla partecipazione alla gestione delle risorse agricole. Essa sottolinea l'importanza della sovranità alimentare e della gestione sostenibile delle risorse agricole.
7. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992: questa convenzione si concentra sulla lotta al cambiamento climatico e stabilisce obiettivi e principi per la riduzione delle emissioni di gas serra e la protezione dell'ambiente. Essa promuove la collaborazione internazionale per la gestione delle risorse naturali e per la mitigazione dei danni causati dal cambiamento climatico.
8. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce i diritti alla proprietà, all'ambiente ed alla tutela dei consumatori, sottolineando l'importanza della gestione sostenibile delle risorse naturali e della salvaguardia dell'ambiente.
9. Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2009: questa convenzione stabilisce gli obblighi ed i principi che i paesi devono rispettare per affrontare il cambiamento climatico, inclusi il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e la promozione della cooperazione internazionale per la gestione delle risorse naturali.



10. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007: questa dichiarazione riconosce i diritti specifici dei popoli indigeni, inclusi i loro diritti alla terra, alle risorse naturali e alla partecipazione alla gestione delle stesse. Sottolinea l'importanza del consenso libero, informato e preventivo dei popoli indigeni prima di adottare misure che possano interessarli.

11. La Convenzione sul diritto dei fiumi del 1997: questa convenzione stabilisce i principi e le norme che regolano il diritto internazionale dei fiumi, inclusi i diritti dei paesi adiacenti alla gestione delle risorse idriche condivise. Promuove la cooperazione internazionale e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

12. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986: questa dichiarazione riconosce il diritto di tutti i popoli a partecipare al processo di sviluppo economico, sociale, culturale e politico, inclusa la gestione delle risorse naturali in modo sostenibile. Sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e della solidarietà per garantire il pieno esercizio di questo diritto.

### **I diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali e la gestione sostenibile delle stesse si applicano in diversi contesti e ambiti:**

1. Livello nazionale: i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono riconosciuti a livello nazionale attraverso la Costituzione, le leggi e i regolamenti che regolano l'uso, la gestione e la conservazione delle risorse naturali di un paese.

2. Comunità locali: le comunità locali, in particolare quelle che dipendono direttamente dalle risorse naturali per il proprio sostentamento, hanno diritti di sovranità permanente sulla gestione delle risorse che si trovano nei loro territori.

3. Aree protette: le aree naturali protette, come parchi nazionali o riserve naturali, promuovono la conservazione delle risorse naturali ed il mantenimento della biodiversità, rispettando i diritti di sovranità permanente dei popoli indigeni e delle comunità locali che abitano queste aree.

4. Ambito internazionale: i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono riconosciuti anche a livello internazionale attraverso trattati, convenzioni e dichiarazioni che promuovono la cooperazione tra i paesi per una gestione sostenibile delle risorse naturali a livello globale.

5. Contesti specifici: i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali si applicano anche in contesti specifici come la gestione delle risorse idriche, la protezione dei diritti dei popoli indigeni, la conservazione della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico.

In generale, i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali e la gestione sostenibile delle stesse sono applicabili in tutti quei contesti in cui le risorse naturali sono oggetto di utilizzo, gestione e conservazione, con l'obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente, il benessere delle comunità ed il rispetto dei diritti umani.

### **I diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali trovano applicazione in diversi contesti specifici che riguardano l'utilizzo, la gestione e la conservazione delle risorse naturali:**

1. Gestione delle risorse idriche: i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono fondamentali nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Questi diritti comprendono il controllo e la pianificazione dell'uso delle acque dolci, la prevenzione dell'inquinamento delle acque e la salvaguardia dei diritti di accesso all'acqua potabile per tutti.



2. Diritti dei popoli indigeni: I diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono particolarmente importanti per i popoli indigeni che dipendono strettamente dalle risorse naturali per la loro esistenza fisica, culturale e spirituale. Questi diritti includono il riconoscimento del controllo territoriale, il diritto all'autogoverno ed il coinvolgimento nelle decisioni che riguardano le risorse naturali presenti nei loro territori.

3. Conservazione della biodiversità: la protezione e la conservazione della biodiversità richiedono il riconoscimento dei diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali per preservare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri e marini, garantendo la diversità genetica e la salvaguardia delle specie in pericolo.

4. Cambiamento climatico: il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per le risorse naturali e richiede una gestione sostenibile e responsabile delle stesse. I diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono importanti per adottare politiche ed azioni volte alla mitigazione del cambiamento climatico ed all'adattamento ai suoi effetti.

5. Riconoscimento dei diritti umani: i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono strettamente legati al rispetto dei diritti umani, inclusi il diritto all'alimentazione, all'acqua, all'ambiente sano e alla partecipazione democratica nelle decisioni che riguardano le risorse naturali.

In tutti questi contesti specifici, i diritti di sovranità permanente sulle risorse naturali sono fondamentali per promuovere la tutela dell'ambiente, il benessere delle comunità e il rispetto dei diritti umani, garantendo una gestione equa ed ecologicamente sostenibile delle risorse naturali.

**Calcolo di bilancio che tiene conto dei diritti di sovranità dei popoli ed implica e considera le entrate e le uscite derivanti dall'utilizzo delle risorse naturali da parte di enti pubblici e privati, sia in modo abusivo che attraverso autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità di autogoverno ai fini dell'autodeterminazione dei popoli. Di seguito propongo un esempio semplificato di come potrebbe essere strutturato un calcolo di bilancio in questo contesto:**

#### **ENTRATE:**

**1. Enti pubblici e privati con concessioni/regolamenti autorizzate dalle autorità di autogoverno per lo sfruttamento delle risorse naturali: €/ $Z=X$**

**2. Enti pubblici e privati che utilizzano abusivamente o senza autorizzazione le risorse naturali: €/ $Z=Y$**

**3. Tasse, royalty o compensazioni finanziarie versate dagli enti pubblici e privati per l'utilizzo delle risorse naturali: €/ $Z=A$**

**4. Fondi per la conservazione ambientale e la gestione sostenibile delle risorse naturali: €/ $Z=B$**

**5. Fondi per la formazione e l'educazione delle comunità locali sulle questioni ambientali e sulla gestione sostenibile delle risorse: €/ $Z=E$**

**6. Contributi per programmi di salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali nelle aree interessate dalle attività di sfruttamento delle risorse: €/ $Z=F$**

#### **USCITE:**

85

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentin – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) – [presidenzaconsiglio@clnv.eu](mailto:presidenzaconsiglio@clnv.eu)





1. Restituzione alle comunità locali dei territori interessati dalle attività di sfruttamento delle risorse naturali (per compensare danni ambientali, impatto sociale, ecc.):  $\text{€}/Z=Z$
2. Investimenti in programmi di sviluppo sostenibile per le comunità locali (educazione, salute, infrastrutture, ecc.):  $\text{€}/Z=W$
3. Progetti di riqualificazione ambientale e ripristino dei territori dopo lo sfruttamento delle risorse:  $\text{€}/Z=C$
4. Sostegno alle comunità locali per lo sviluppo di alternative economiche sostenibili:  $\text{€}/Z=D$
5. Supporto alle iniziative imprenditoriali locali che promuovono la valorizzazione delle risorse naturali in modo sostenibile:  $\text{€}/Z=G$
6. Fondo per la tutela dei diritti umani e delle minoranze all'interno delle comunità coinvolte:  $\text{€}/Z=H$

#### **BILANCIO FINALE:**

- Entrate totali:  $\text{€}/Z=X + \text{€}/Z=Y + \text{€}/Z=A + \text{€}/Z=B + \text{€}/Z=E + \text{€}/Z=F$
- Uscite totali:  $\text{€}/Z=Z + \text{€}/Z=W + \text{€}/Z=C + \text{€}/Z=D + \text{€}/Z=G + \text{€}/Z=H$
- Bilancio netto: Entrate totali - Uscite totali espresse in rapporto 1/1 Euro/Zecchino.

Questo approccio dettagliato permette di valutare in modo più completo l'impatto dell'utilizzo delle risorse naturali sulle comunità locali e di garantire che i diritti di sovranità dei popoli siano effettivamente rispettati. Inoltre, include elementi essenziali come la formazione delle comunità, la salvaguardia della cultura e la tutela dei diritti umani, che sono cruciali per promuovere un equo sviluppo ed una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Una valutazione politica, giuridica ed economica dei diritti di sovranità comporta l'esame approfondito di diversi aspetti che possono influenzare la capacità di un territorio o di una popolazione di esercitare il proprio potere e autonomia decisionale. Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti da tenere in considerazione:

#### **1. Valutazione politica:**

- Analisi del contesto politico e storico che ha portato alla richiesta di maggior sovranità da parte di un determinato territorio o popolazione.
- Esame delle posizioni e delle relazioni politiche sia interne che esterne che possono essere influenzate da un'eventuale concessione di maggiori diritti di sovranità.
- Studio delle implicazioni politiche a livello nazionale e internazionale, compresi i rapporti con altri Stati e le organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea.

#### **2. Valutazione giuridica:**

- Analisi della normativa nazionale ed internazionale che regola i diritti di sovranità e l'autodeterminazione dei popoli.
- Esame della costituzione del paese colonizzatore e della nazione interessata, delle disposizioni legali relative alla distribuzione dei poteri per il ritorno all'indipendenza.



- Valutazione delle implicazioni legali del ritorno allo Stato indipendente, comprese le questioni relative alla cittadinanza, ai confini territoriali ed ai rapporti contrattuali con altri soggetti legali.

### 3. Valutazione economica:

- Analisi dei costi e dei benefici economici del ritorno alla sovranità della Nazione, comprese le conseguenze finanziarie con una decisione a democrazia diretta di una possibile separazione da un'unione economica più ampia.

- Studio dell'impatto sull'economia locale e nazionale, compresi gli aspetti relativi al commercio internazionale, alla fiscalità, ai servizi pubblici, ai trasferimenti finanziari ed all'attuazione di politica monetaria dello Zecchino.

- Considerazione delle prospettive di crescita economica e dello sviluppo sostenibile con i diritti di sovranità.

In definitiva, una valutazione politica, giuridica ed economica dei diritti di sovranità è essenziale per comprendere appieno le implicazioni al ritorno dello status di Sovranità Nazionale e per prendere decisioni informate sulla governance e sul futuro del territorio e della popolazione Veneta.

L'autodeterminazione del popolo veneto rappresenta il legittimo diritto dei cittadini veneti di determinare autonomamente, attraverso un processo democratico e trasparente, il proprio destino politico ed istituzionale. Questo principio implica non solo il ritorno alla piena sovranità nazionale dallo Stato italiano, ma anche la rinuncia alla sovranità dell'Unione europea, al fine di garantire ai veneti la libertà di autogoverno.

In aggiunta, include il diritto democratico alla democrazia diretta del Consiglio Nazionale parlamentare, del Consiglio dei Ministri e del Tribunale nazionale del Banco nazionale Veneto del popolo veneto autodeterminato, per consentire l'attuazione di una politica monetaria sovrana basata sullo zecchino, promuovendo così la stabilità economica e politica della Nazione. Inoltre, l'autodeterminazione del popolo veneto implica anche il riconoscimento dei diritti culturali, linguistici e storici della comunità veneta, garantendo la tutela e la promozione della propria identità e delle proprie tradizioni.

Il processo di autodeterminazione in atto è condotto in modo pacifico, rispettoso delle leggi internazionali e nel pieno rispetto dei diritti umani di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza o appartenenza politica.

L'autodeterminazione del popolo veneto rappresenta un obiettivo legittimo e cruciale affinché i veneti possano plasmare il loro futuro, radicato nelle tradizioni storiche di un passato millenario, attraverso un processo libero e consapevole, nel pieno rispetto dei principi democratici, della giustizia e della dignità di ogni individuo.

Per un quadro econometrico si allega il documento UNISSERT

Allegati N. 1 Trattato bilaterale depositato all' Ufficio Trattati delle Nazioni Unite.

N.2

N.3

87

Sede Legale: Palazzo Ducale – Venezia

Sito WEB: [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria nazionale@clnv.eu](mailto:segreteria nazionale@clnv.eu) – [presidenza consiglio veneto@clnv.eu](mailto:presidenza consiglio veneto@clnv.eu)



**N.4**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Franco Paluan**